PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

Indice degli articoli

- Definizione delle attività sociali Art. 1
- Principio informatore del progetto attività sociali 2
- Presupposti del progetto attività sociali 3
- Soggetti destinatari delle attività sociali 4
- Finalità del progetto attività sociali 5
- Obiettivi del progetto attività sociali 6
- Lo schema generale di indirizzo 7
- L'ordinamento organizzativo ed operativo 8
- Il coordinamento 9
- Il controllo dell'evoluzione delle attività sociali 10

STRUTTURA SOCIALE

- Istituzione 11
- Organi provinciali 12
- Settori di decentramento provinciale 13
- Istituzione dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale (AASSP) provinciale 14
- Uffici degli AASSP 15
- Organizzazione degli uffici indigenti ed attività sociali provinciali 16
- Collegamento tra gli organi provinciali 17
- Personale degli AASSP 18
- Privatizzazione degli AASS 19
- Funzioni degli organi provinciali 20
- Organi regionali 21
- Settori di decentramento regionale 22
- Uffici e sezioni dell'AASSR (assessorato assistenza e sicurezza sociale regionale) 23
- Collegamento e coordinamento regionale 24
- Personale degli AASSR 25
- Funzioni organizzative degli uffici provinciali 20 bis
- Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio indigenti 20 ter
- Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio attività sociali 20 quater

PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

Indice degli articoli

- Definizione delle attività sociali Art. 1
- Principio informatore del progetto attività sociali 2
- Presupposti del progetto attività sociali 3
- Soggetti destinatari delle attività sociali 4
- Finalità del progetto attività sociali 5
- Obiettivi del progetto attività sociali 6
- Lo schema generale di indirizzo 7
- L'ordinamento organizzativo ed operativo 8
- Il coordinamento 9
- Il controllo dell'evoluzione delle attività sociali 10

STRUTTURA SOCIALE

- Istituzione 11
- Organi provinciali 12
- Settori di decentramento provinciale 13
- Istituzione dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale (AASSP) provinciale 14
- Uffici degli AASSP 15
- Organizzazione degli uffici indigenti ed attività sociali provinciali 16
- Collegamento tra gli organi provinciali 17
- Personale degli AASSP 18
- Privatizzazione degli AASS 19
- Funzioni degli organi provinciali 20
- Organi regionali 21
- Settori di decentramento regionale 22
- Uffici e sezioni dell'AASSR (assessorato assistenza e sicurezza sociale regionale) 23
- Collegamento e coordinamento regionale 24
- Personale degli AASSR 25
- Funzioni organizzative degli uffici provinciali 20 bis
- Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio indigenti 20 ter
- Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio attività sociali 20 quater

- Privatizzazione delle funzioni degli AASSR Art. 26
- Funzioni degli organi regionali 27
- Destinatari delle attività sociali dell'AASSR. Competenze 28
- Destinatari delle attività sociali prodotte dall'ufficio attività sociali dell'AASSR 29
- Organi interregionali e nazionali 30
- Organi periferici di settore di decentramento nazionale 31
- Regioni componenti i settori di decentramento nazionale 32
- Divisioni della direzione generale assistenza e sicurezza sociale (DGASS) e delle sezioni staccate di Milano e Napoli 33
- Uffici dei sottonuclei nazionali delle sezioni staccate di Milano e Napoli 34
- Sezioni delle divisioni della DGASS e delle sezioni staccate di Milano e Napoli 35
- Settori della DGASS 36
- Collegamenti e coordinamento nazionale 37
- Personale della DGASS e sezioni staccate nazionali 38
- Destinatari delle attività sociali prodotte dalla struttura nazionale 39
- Destinatari delle attività della divisione attività sociali della DGASS 40
- Ripartizione delle funzioni degli organi centrali e periferici della DGASS 41
- Funzioni degli organi nazionali 42
- Cessazione di funzionamento degli enti di assistenza 42 bis

ASSESSORATO ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE PROVINCIALE (AASSP)

Ufficio indigenti provinciale (UIP)

Ordinamento organizzativo

- Sezione prima. Funzioni e competenze 43
- Sezione 2^ dell'ufficio indigenti 44
- Terza sezione 45
- Anagrafe sociale 46
- Anagrafe sociale per l'ufficio indigenti 47
- Anagrafe sociale per l'ufficio attività sociali 48
- Parametri e punteggi dell'anagrafe 49
- Struttura sociale 50
- Accordi interprovinciali 49 bis

- Organi che formano il piano 78

Contenuto del piano

- Unione dei piani dei nuclei 79
- Il piano del nucleo assistenza agli indigenti 80
- Il piano del nucleo recupero degli indigenti con l'avvio al lavoro 81
- Piano del nucleo strutture sociali 82
- Piano del nucleo commissione indigenti 83

ASSESSORATO ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE REGIONALE (AASSR)

Ufficio indigenti regionale (UIR)

- Obiettivi 84
- Ordinamento organizzativo dell'UIR 85
- Accordi con le confessioni religiose 86
- Anagrafe socialeregionale 87
- Accordi interregionali sui parametri di valutazione 88
- Struttura sociale regionale 89

SEZIONE PRIMA REGIONALE

- Nucleo assistenza agli indigenti. Accordi interprovinciali e interregionali 90
- Nucleo recupero indigenti con l'avvio al lavoro. Accordi interprovinciali e interregionali 91

- 1) - Sottonucleo rendiconti e richieste di sviluppo Art. 71
- 2) - Sottonucleo schemi di sviluppo e piani di sviluppo 72

Area di coordinamento provinciale dell'ufficio indigenti

- Competenze 73
- Accordi interprovinciali 74
- Accordi con le confessioni religiose 74 bis
- Pianificazione degli interventi 75

Coordinamento operativo dell'UIP

Area piano

- Formazione del piano 76
- Il piano dell'area di coordinamento provinciale 77
- Organi che formano il piano 78

Contenuto del piano

- Unione dei piani dei nuclei 79
- Il piano del nucleo assistenza agli indigenti 80
- Il piano del nucleo recupero degli indigenti con l'avvio al lavoro 81
- Piano del nucleo strutture sociali 82
- Piano del nucleo commissione indigenti 83

ASSESSORATO ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE REGIONALE (AASSR)

Ufficio indigenti regionale (UIR)

- Obiettivi 84
- Ordinamento organizzativo dell'UIR 85
- Accordi con le confessioni religiose 86
- Anagrafe socialeregionale 87
- Accordi interregionali sui parametri di valutazione 88
- Struttura sociale regionale 89

SEZIONE PRIMA REGIONALE

- Nucleo assistenza agli indigenti. Accordi interprovinciali e interregionali 90
- Nucleo recupero indigenti con l'avvio al lavoro. Accordi interprovinciali e interregionali 91

- Valori delle altre province	Art.	51
- Sezione 4^		52
- Direzione dell'UIP		52 bis

SEZIONE PRIMA DELL'UFFICIO INDIGENTI

- Unità componenti	53
- Operatività della sottosezione assistenza	54
- Denominazione delle unità componenti la sezione 1^	55
- a) - Nucleo funzionamento e innovazioni	56
- b) - Nucleo assistenza agli indigenti	57
- 1) - Sottonucleo fondi per il primo intervento	58
- 2) - Sottonucleo orfani minorenni abbandonati dai genitori	59
- 3) - Sottonucleo vagabondi inabili al lavoro, liberati dal carcere e prostitute	60
- Sottonucleo intossicati da alcool e altre sostanze nocive	61
- Sottonucleo accordi interprovinciali	62
- Unità accordi con le confessioni religiose provinciali	62 bis
- I collegamenti operativi	62 ter
- I contributi economici	62 quater
- Il personale occorrente per lo svolgimento delle attività	62 quinquies
- Edifici	62 quinquies 1
- L'interdipendenza di funzioni	62 quinquies 2
- La partecipazione alla pianificazione	62 quinquies 3
- La competenza territoriale	62 quinquies 4
- Le parrocchie operative	62 quinquies 5
- La tipologia degli interventi	62 quinquies 6
- L'azione pubblicitaria	62 quinquies 7
- Unità piano	63
- c) - Nucleo recupero degli indigenti con l'avvio al lavoro	64
- Sottonucleo accordi interprovinciali sull'avvio al lavoro degli indigenti abili	65
- Accordi con le confessioni religiose	65 bis
- d) - Nucleo strutture sociali	66
- Gruppo attività sociali	67
- Sottonucleo accordi interprovinciali	67 bis
- Accordi con le confessioni religiose	67 ter
- Unità piano e richieste di sviluppo	68
- f) - Nucleo commissione indigenti	69
- Nucleo pianificazione economica	70

- Nucleo strutture sociali. Accordi interprovinciali e interregionali Art. 92
-

ORDINAMENTO OPERATIVO REGIONALE

- Definizione 93
- Collegamento dei piani 94
- Gli obiettivi regionali 95
- Le tecniche e le tipologie degli interventi 96
- La sperimentazione 97
- Le intese tra i redattori dei piani provinciali e regionali 98
- Redazione dei piani 99
- Partecipazione dei dirigenti del sottonucleo nazionale 100

UFFICIO INDIGENTI INTERREGIONALE (UIIR)

- Obiettivi 101
- Ordinamento organizzativo 102
- Unità accordi interregionali 103
- Accordi con le confessioni religiose 104
- Collegamento con i sottonuclei nazionali 105
- Ordinamento operativo interregionale. Definizione 106
- Redazione dei piani 107
- Sperimentazione interregionale 108
- Coordinamento secondo gli obiettivi interregionali 109

UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI PROVINCIALE (UASP)

- Competenze 110
- Azioni di solidarietà a favore dello Stato, delle regioni e Comuni 111
- Obiettivi dell'UASP. Soluzione strutturale alle situazioni di indigenza 112
- 2° obiettivo. Superamento di contingenti difficoltà produttive delle imprese provinciali 113
- Presupposto del progetto attività sociali 114
- 3° obiettivo. Accelerazione dello sviluppo produttivo delle imprese provinciali 115
- 4° obiettivo 116
- 5° obiettivo. La parziale sostituzione del meccanismo di produzione basato sul costo e sul profitto 117
- Presupposti del 5° obiettivo 118

- Collegamento con le confessioni religiose Art. 119

Sezione 1^ dell'UASP

- Competenze 120

Ordinamento organizzativo dell'UASP

- Nucleo funzionamento e innovazioni 121

PRIMA ZONA - PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI INDIGENTI

- Nucleo produzione di beni e servizi a favore degli indigenti 123
- Sottonucleo produzione di servizi a favore degli indigenti 124
- Unità recupero inabili al lavoro 125
- Unità recupero orfani e abbandonati dai genitori minorenni 126
- Unità assistenza agli intossicati 127
- Unità attività sportive e ricreative degli inabili e abili al lavoro 128
- Sottonucleo produzione di beni a favore degli indigenti 129
- Unità beni immobili per gli abili al lavoro 130
- Unità beni mobili e artigianali 131
- Sottonucleo accordi interprovinciali e con le confessioni religiose 132
- Unità pubblicità delle attività lavorative per solidarietà 133
- Unità intese con le confessioni religiose 134
- Sottonucleo di collegamento con l'area di coordinamento provinciale 135

2^ ZONA DELL'UASP

- Uffici componenti 136
- 1) - Nucleo produzione di beni economici e servizi per solidarietà 137
- a) - Sottonucleo beni immobili 138
- b) - Sottonucleo beni mobili 138 bis
- c) - Unità commissione per la dichiarazione dello stato di indigenza 139
- 2) - Nucleo azioni di solidarietà nell'ambito delle imprese private di produzione di beni e servizi 140
- a) - Sottonucleo azioni di solidarietà degli organismi economici 141

- b) - Sottonucleo ore di lavoro destinate alle attività di solidarietà Art. 142
- 3) - Nucleo azioni di solidarietà nelle attività degli organi pubblici: presupposto del funzionamento del nucleo 143
- Costituzione del nucleo 3) 144
- Fuznioni del nucleo 3) 145
- 3 bis) - Nucleo potenzialità sociali provinciali 146
- 4) - Nucleo variazione dei parametri 147
- 5) - Nucleo di collegamento con l'area di coordinamento provinciale 148

TERZA ZONA

Ordinamento operativo dell'UASP

- Il piano dell'UASP 149
- Le potenzialità sociali provinciali e i piani di sviluppo 150

Settore operativo ed economico dei piani della prima zona

- Nucleo produzione di beni e servizi a favore degli indigenti. Pianificazione 151
- Valore delle attività sociali della prima zona dell'UASP 152
- Nucleo produzione di beni mobili per indigenti. Pianificazione 153
- Nucleo produzione di servizi a favore degli indigenti 154

Ordinamento operativo della 2^ zona

- Nucleo produzione di beni economici e servizi per solidarietà prescindendo dallo stato di indigenza 155
- Il piano del nucleo azioni di solidarietà nell'ambito delle imprese di produzione provinciali 156
- La stima delle potenzialità produttive 157
- Pubblicità delle attività lavorative prestate per solidarietà 158
- Valore dell'attività lavorativa prestata per solidarietà 159
- Nucleo azioni di solidarietà nell'ambito degli organi pubblici 160
- Valore e pubblicità delle azioni di solidarietà per gli organi pubblici 161
- 3 bis) - Nucleo potenzialità sociali e produttive della struttura produttivapubblica e privata provinciale 162

- a) - Le potenzialità produttive Art. 163
- Le possibilità di variazione del meccanismo produttivo 164

UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI REGIONALE (UASR)

Ordinamento organizzativo

- Ordinamento organizzativo
- Competenze 165
- Ordinamento organizzativo 166
- Edificio in cui è ubicato l'UASR del capoluogo di regione 167
- Obiettivi dell'UASR 168
- Obiettivi di primo livello regionali. Lo sviluppo produttivo della struttura regionale di produzione 169
- La sostizione parziale del meccanismo produttivo basato sul costo e ricavo, per le imprese regionali 170
- Obiettivi di 2° livello 171
- L'evoluzione sociale della regione 172

Ordinamento operativo regionale

- I piani regionali 173
- I piani regionali e gli obiettivi di 1° livello 174
- I piani regionali e gli obiettivi di 2° livello 175
- Gli obiettivi di 2° livello e le sezioni provinciali dell'UASR 176
- Le riunioni delle associazioni di imprese provinciali nelle sezioni staccate regionali 177
- Gli operatori regionali dell'UASR distaccati negli UASP 178
- Accordi interregionali 179

UFFICIO ATTIVITA'SOCIALI INTERREGIONALE (UASIR)

- Competenze dell'UASIR 179
- Il coordinamento interregionale 180
- Contenuto del coordinamento interregionale 181
- L'obiettivo dell'elevazione sociale del settore di decentramento nazionale 182
- Sperimentazione delle attività sociali 183
- Ubicazione dell'UASIR 184
- Sintesi nazionale della DGASX del Ministero dell'interno 185

- DGASE settore centro Italia	Art.	186
- DGASE settori nord e sud Italia		187
- L'elevazione sociale nazionale		188

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

Art. 1

Definizione delle attività sociali. Le attività sociali sono quelle dirette a sanare completamente o parzialmente situazioni di indigenza, di carattere economico, morale, sociale e psicologico, dei soggetti che vivono nella società.

Sono altresì quelle che tendono a risolvere situazioni di contingente insufficienza economica, dovute a momentanee carenze di reddito o di attività dei bilanci familiari e di impresa. Si che le stesse attività sociali si rivolgono ai nuclei familiari in possesso di redditi minimi o che si trovino in precarie situazioni economiche, dovute a motivi contingenti.

Le attività sociali sono anche quelle che vengono prestate a favore della propria impresa per solidarietà, al fine di far superare momenti difficili di vita dell'impresa stessa o di farle raggiungere livelli più elevati di sviluppo produttivo.

Le medesime attività sociali sono destinate anche a favore dello Stato, della regione e del Comune, non appena verrà realizzata la privatizzazione della pubblica amministrazione e della amministrazione pubblica regionale.

Tali attività lavorative prestate per solidarietà, vengono retribuite in misura ridotta rispetto alla normale retribuzione e secondo accordi tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori.

Art. 2

Principio informatore del progetto attività sociali. Il principio informatore del progetto attività sociali è dato dalla solidarietà economica, morale e sociale, intesa come manifestazione concreta, con attività lavorative e di relazione, dirette ad aiutare i soggetti e le persone giuridiche, a superare momenti di difficoltà ambientali, fisiche, economiche e sociali.

Tale solidarietà cui si tende continuamente nel progetto, è riferita al suo contenuto di concreta azione e attività di aiuto per chi soffre, per chi si trovi in situazioni di disagio economico sociale e morale, perché convinti che da quell'aiuto solidale deriva

come conseguenza il rafforzamento dei vincoli che uniscono i soggetti e quindi la società, dato che sono la condizione per farla evolvere verso momenti superiori di produttività e di aggregazione sociale.

Dato che la solidarietà economica, sociale e morale è il contenuto dell'insegnamento di molte confessioni religiose, altro principio che informa l'organizzazione del presente progetto, è dato dalla ricerca e dalla comune operatività di organi statali con organi della chiesa cattolica o di altre confessioni, che così possono pianificare assieme con piena efficacia operativa gli intenti e i propositi di aiuto per i sofferenti e per coloro che si trovano in condizioni di estremo disagio economico e sociale entro i confini del nostro Paese.

Art. 3

Presupposti del progetto attività sociali. Il presupposto del progetto attività sociali è data dall'attuazione dei progetti economici: in particolare del progetto occupazione, proprietà delle imprese e privatizzazione della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali.

Ciò perché tali progetti sono la condizione per l'aumento della produttività del lavoro e per l'aumento della ricchezza prodotta, che consente l'impiego delle notevoli risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto attività sociali.

Art. 4

Soggetti destinatari della attività sociali. Destinatari delle attività sociali sono i singoli e i gruppi.

Fra i secondi si possono individuare le imprese presso cui prestano la propria opera i cittadini dipendenti o proprietari delle stesse, l'ordinamento statale, regionale e comunale nei suoi organi centrali e periferici regionali e provinciali.

I primi destinatari possono essere così enumerati:

1) - Barboni e vagabondi senza fissa dimora e senza mezzi di sostentamento.
2) - Liberati dal carcere senza una attività lavorativa.
3) - Disoccupati privi di mezzi di sostentamento.
4) - Intossicati da alcool e altre sostanze tossiche.
5) - Extracomunitari senza mezzi di sostentamento e privi di abitazione.
6) - Orfani abbandonati dai genitori e privi di assistenza minorenni.
7) - Prostitute abbandonate, disadattate moralmente e psicologicamente
8) - Inabili al lavoro in condizioni di abbandono sociale.
9) - Gravemente disadattati moralmente e psicologicamente senza mezzi di sostentamento necessari per il recupero.

10) - Andicappati in stato di abbandono sociale e senza sufficienti mezzi di sostentamento.
11) - Psicolabili con necessità di una struttura sociale che li aiuti a rafforzare i propri propositi volitivi.

Art. 5

Finalità del progetto attività sociali. Le finalità del progetto attività sociali sono quelle di costituire una struttura provinciale, regionale e interregionale, che sia in grado di prestare concreto aiuto ai singoli e ai gruppi di persone.

Per i singoli si tratta delle persone indicate nell'articolo precedente, che si trovino in condizioni di disagio estremo economico, morale, sociale e psicologico; in modo da poter risolvere la loro condizione di indigenza e di rafforzare i loro propositi volitivi.

L'aiuto concreto apportato ai gruppi, è riferito alle attività prestate a favore di imprese, presso cui i soggetti prestano la propria attività lavoratova, a favore dello Stato, delle regioni e dei Comuni negli organi centrali e periferici.

In questo secondo caso le attività di aiuto acquistano il carattere di azioni di solidarietà, prestate e remunerate con compensi inferiori a quelli normali, proprio al fine di far superare momenti di difficoltà produttive e per accelerare le fasi di sviluppo degli' ordinamento statale e degli stessi organi produttivi.

Art. 6

Obiettivi del progetto attività sociali. Gli obiettivi del progetto attività sociali, si riferiscono principalmente alle componenti seguenti:

a) - lo schema generale di indirizzo delle attività sociali in ambito provinciale, regionale e interregionale.
b) - L'ordinamento organizzativo ed operativo delle azioni di solidarietà.
c) - Il controllo dell'evoluzione delle attività sociali nel sistema produttivo nazionale.
d) - Il coordinamento degli uffici provinciali, regionali e interregionali delle attività sociali.

Art. 7

Lo schema generale di indirizzo. Lo schema generale di indirizzo e di organizzazione delle attività sociali, viene costruito nel momento iniziale con il presente progetto di legge.

Esso tende ad indirizzare le stesse attività verso obiettivi ben individuati e tali da poter raggiungere dei gradi via via supe-

riori di civiltà e di aggregazione sociale.

Lo schema iniziale non è fisso ma si modifica nel tempo, attraverso le relazioni e i miglioramenti del funzionamento dei vari organi che producono le attività sociali.

Art. 8

L'ordinamento organizzativo ed operativo. Particolare obiettivo del progetto è costituito dall'ordinamento organizzativo e da quello operativo da cui nascono le concrete azioni di solidarietà.

Il primo è costituito dagli organi, dai collegamenti tra essi e dalle funzioni di cui sono investiti e che permettono la produzione di una certa quantità e tipologia di attività sociali.

L'ordinamento operativo delle attività sociali, è costituito dalla pianificazione delle attività medesime operata dagli assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali, regionali e dagli organi di coordinamento interregionali relativi.

Tale pianificazione corrisponde alla concreta attività operativa che produce le attività sociali per il diretto beneficio dei singoli e dei gruppi.

Art. 9

Il coordinamento. Il coordinamento tra gli organi della struttura statale e regionale delle attività sociali, è un altro importante obiettivo che tende al decentramento delle funzioni di assistenza e prelude al futuro ordinamento regionale in cui ciascuna regione, attuerà la destinazione di risorse alle attività sociali, in funzione dello sviluppo che ciascuna di esse vuol dare alle attività economiche e sociali medesime.

Art. 10

Il controllo dell'evoluzione delle attività sociali. Da parte degli organi della struttura sociale dello Stato e delle regioni, vi sarà il controllo della evoluzione della produzione delle attività sociali, al fine del loro indirizzo verso l'aspetto produttivo di ciascuna componente territoriale e al fine dell'analisi delle possibilità future del nuovo sistema sociale, di sostituire in parte il meccanismo produttivo attuale basato sul criterio del costo e del profitto.

Ciò sarà possibile solo quando verrà raggiunta nello Stato la piena occupazione e saranno ridotte le giornate lavorative settimanali per tutti i lavoratori soci di impresa o dipendenti, a 4 o 3 giorni settimanali.

STRUTTURA SOCIALE

Art. 11

Istituzione. Viene istituita la struttura provinciale, regionale e interregionale delle attività sociali. Tale struttura è costituita da organi, funzioni e collegamenti.

Art. 12

Organi provinciali. Sono organi provinciali della struttura sociale regionale, gli assessorati assistenza e sicurezza sociale dei Comuni capoluogo di provincia.

Art. 13

Settori di decentramento provinciale. Gli assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali, coordinano le attività sociali prodotte nella provincia, per settori di decentramento, che comprendono i territori dei maggiori centri provinciali.

Tale coordinamento ha per oggetto le attività degli assessorati assistenza e sicurezza sociale dei Comuni maggiori della provincia, centro di settore di decentramento provinciale.

Art. 14

Istituzione dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale (AASSP). Presso ogni comune del capoluogo di provincia e presso quelli capoluogo dei settori di decentramento provinciale, è istituito l'AASS (assessoraro assistenza e sicurezza sociale), formato da due uffici:
1) - l'ufficio indigenti e assistenza (UI);
2) - l'ufficio attività sociali (UAS).

Analogo assessorato si trova presso il Comune del capoluogo di regione ed ha caratteristiche di organo regionale. L'assessorato assume la denominazione di direzione generale assistenza e sicurezza sociale (DGASS) presso il Ministero dell'interno e di ufficio assistenza e sicurezza sociale interregionale (UASSIR) nei centri di settore di decentramento nazionale di Milano e Napoli, che coordinano le medesime azioni di solidarietà nel relativo ambito interregionale.

Art. 15

Uffici degli AASSP. Gli uffici dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale provinciale (AASSP), sono: a) - ufficio indigenti (UI) e b) - ufficio attività sociali (UAS).

Il primo ha il compito di prestare aiuto e assistenza agli indigenti, il secondo quello di produrre le strutture utili per il recupero degli indigenti e di produrre attività lavorative di solidarietà a favore delle imprese, dello Stato, delle regioni e dei Comuni.

Art. 16

Organizzazione degli uffici indigenti e attività sociali provinciali. Gli uffici di cui all'oggetto sono costituiti da 4 sezioni, denominate: a) - pianificazione, b) - controllo dell'efficienza, c) - rendicontazione e d) valutazione delle attività.

Art. 17

Collegamento tra gli organi provinciali. I due uffici dell'AASSP sono collegati continuativamente con gli assessorati omonimi dei centri di settore di decentramento provinciale, per la diramazione delle direttive e per l'acquisizione delle risultanze delle attività operative svolte.

Art. 18

Personale degli assessorati assistenza e attività sociali provinciali. Il personale degli assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali (AASSP), è formato per il 60 per cento da operatori del Comune capoluogo di provincia e per il 40 per cento da operatori dei Comuni maggiori della provincia.

Tale personale deve essere scelto tra coloro che hanno superato il relativo concorso per la classe e funzione attribuita nell'ambito dello ufficio. Esso non deve superare il 25 per cento del totale.

Il 75 per cento delle rimanenti funzioni sono affidate a imprese private provinciali con contratto a termine e al corpo dei volontari, in percentuale variabile in relazione alla diversa presenza di volontari in ciascuna provincia.

Art. 19

Privatizzazione delle funzioni degli AASS. La privatizzazione delle funzioni degli assessorati di cui all'oggetto, viene compiuta secondo i criteri stabiliti dal progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Secondo tali principi le funzioni di organizzazione e di pianificazione degli uffici componenti, non possono essere devolute per più del 25 per cento del totale a impiegati civili dello Stato, delle regioni e dei Comuni.

Art. 18

....in ciascuna provincia.

Le imprese che assumono il compito di gestire settori organizzativi dell'AASSP, appartengono per la maggior parte alla struttura provinciale delle imprese, proprio per dare al settore attività sociali il carattere produttivo dell'organizzazione sociale provinciale.

Lo stesso dicasi per il corpo dei volontari, che appartenendo prevalentemente alla struttura produttiva provinciale, potrà dare tuttavia il proprio contributo alle attività operative della struttura sociale di coordinamento regionale e nazionale se esistente in un certo centro urbano.

Art. 20

Funzioni degli organi provinciali. Le funzioni degli organi provinciali di assistenza e sicurezza sociale, sono quelle di produrre le attività sociali attraverso il personale a disposizione, appartenente alla struttura produttiva provinciale; e di coordinare le analoghe attività degli AASS dei Comuni centro di settore di decentramento provinciale.

Art. 21

Organi regionali. Sono organi regionali della struttura sociale regionale, gli AASS dei Comuni capoluogo di regione, che fanno parte degli organismi componenti la giunta regionale.

Fanno parte altresì della struttura regionale le sezioni staccate provinciali presso gli gli AASSP di ciascun capoluogo di provincia.

Art. 22

Settori di decentramento regionale. Sono settori di decentramento regionale delle attività sociali i territori di ciascuna provincia, ove è preposta ad organizzare le attività sociali regionali, la sezione staccata regionale, sita presso l'assessorato assistenza e sicurezza sociale del capoluogo di provincia.

Art. 23

Uffici e sezioni dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale regionale (AASSR). Gli uffici e le sezioni dell'assessorato di cui all'oggetto, sono gli stessi indicati per gli omonimi organi provinciali.

Art. 24

Collegamento e coordinamento regionale. L'AASSR è collegato con tutti gli AASSP, attraverso le sezioni staccate regionali. Per mezzo delle stesse l'organo regionale produce le attività sociali attribuite alla sua competenza.

Compie altresì con le medesime il coordinamento degli omonimi organi provinciali.

Art. 25

Personale degli AASSR. Il personale degli AASSR preposto alla gestione degli stessi per la produzione delle attività sociali, è costituito per il settore di attività affidate, ad impiegati civili regionali della struttura pubblica regionale, per il 60 per cento e della struttura comunale dei capoluoghi di provincia pe il 40 per cento delle funzioni attribuite.

Art. 20 bis

Funzioni organizzative degli uffici provinciali. Le funzioni organizzative delle attività degli AASSP sono realizzate con personale pubblico della struttura provinciale e con imprese incaricate con contratto a termine prevalentemente della struttura produttiva provinciale, cioè delle dimensioni produttive provinciali.

Lo stesso vale per il personale del volontariato, che prevalentemente farà parte della struttura produttiva provinciale.

Art. 20 ter

Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio indigenti. Per le attività sociali di cui all'ufficio indigenti, i destinatari sono costituiti da persone in stato di disagio economico e morale , che abbiano dimora abituale nel territorio dei capoluoghi di provincia e che non siano lasciate alla competenza regionale, secondo accordi tra assessorati provinciali e regionali del capoluogo di regione.

Art. 20 quater

Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio attività sociali. I destinatari delle attività sociali dell'ufficio di cui all'oggetto, sono costituiti dalle imprese presso cui prestano la propria attività lavorativa, coloro che volontariamente la destinano per solidarietà; dagli organi pubblici del Comune capoluogo di provincia e dai Comuni periferici dei settori di decentramento provinciale.

Sono ancora destinatari i nuclei familiari in possesso di redditi minimi, i cui componenti prestino attività lavorativa saltuaria e comunque alle dipendenze di imprese di dimensione provinciale o locale.

Le funzioni attribuite agli organi pubblici regionali e comunali nell'ambito degli AASSR, non possono superare il 25 per cento del totale, il rimanente 75 per cento è affidato ad imprese private regionali con contratto a termine e ad operatori volontari regionali, dipendenti da imprese regionali o soci di imprese regionali.

Ciò vale sia per la sede centrale che per le sedi periferiche provinciali delle sezioni staccate regionali.

La proporzione tra personale volontario e imprese private regionali, varia in funzione della più o meno cospicua presenza di personale volontario in un certo capoluogo di regione o capoluoghi di provincia periferici.

Art. 26

Privatizzazione delle funzioni degli AASSR. Per quanto attiene alla privatizzazione di questa funzione pubblica, si applicano i criteri indicati nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione, che si riferisce anche agli organi centrali e periferici di coordinamento nazionale.

Art. 27

Funzioni degli organi regionali. Le funzioni degli organi regionali sono quelle di assicurare e produrre le attività sociali di cui ai due uffici componenti l'AASSR, attraverso il personale che permette il funzionamento dell'ufficio regionale, appartenente prevalentemente alla struttura produttiva regionale e attraverso le imprese regionali prevalentemente, che gestiscono il 75 percento delle funzioni e che producono i beni da destinare ad indigenti attribuiti alla competenza regionale.

Art. 28

Destinatari delle attività sociali dell'AASSR. Competenze. Sono destinatari delle attività sociali organizzate dal primo ufficio dell'AASSR, le persone indicate nell'articolo 4, che risiedano o dimorino nel territorio del capoluogo di regione e che abbiano accettato l'azione di aiuto sociale da parte dell'ufficio regionale.

Spettano altresì all'assistenza dell'ufficio regionale, quei singoli indigenti che dimorino abitualmente nel territorio dei capoluoghi di provincia e che siano lasciati alla competenza regionale, secondo accordi tra l'ufficio regionale e quelli provinciali.

Art. 29

Destinatari delle attività sociali prodotte dall'ufficio attività sociali dell'AASSR. I destinatari delle attività sociali del 2° ufficio degli AASSR, sono costituiti dalle imprese regionali di produzione di beni e servizi, dagli organi pubblici regionali centrali e periferici, nonché i nuclei familiari dotati di redditi minimi, i cui componenti sono occupati presso imprese regionali.

Questa ripartizione delle competenze sussiste in presenza di sufficiente attività organizzativa delle funzioni sociali; in quanto può essere operata una compensazione tutte le volte che la carenza di domanda sociale si presenti in unacerta struttura provinciale, regionale e interregionale, si che gli organi della stessa vengono impiegati con le relative attività, a favore di un'altra struttura statale.

Art. 30

Organi interregionali e nazionali. Sono organi nazionali centrali della struttura sociale statale, la DGASS del Ministero dell'interno; la quale entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, passerà alle dipendenze del Ministero del Bilancio, in funzione del contributo alle attività produttive che verrà dato dalle attività sociali.

Tale direzione generale ha come organi periferici staccati della regione Lazio, le sottosezioni staccate regionali presso gli AASSP della medesima regione; e come organi staccati di coordinamento interregionale, le sezioni staccate o uffici staccati di assistenza e sicurezza sociale interregionali (UASSIR) di Milano e Napoli.

Art. 31

Organi periferici di settore di decentramento nazionale. Sono organi periferici di settore di decentramento nazionale degli UASSIR, i sotto nuclei nazionali siti presso gli AASSR di ciascuna regione dei settori di decentramento nazionale.

Art. 32

Regioni componenti i settori di dxcentramento nazionale. Per il Nord Italia le regioni che costituiscono il settore di decentramento nazionale omonimo, sono: Val d'Aosta, Piemonte, Lombadia, Liguria, Veneto, Emilia, Friuli e Trentino alto Adige. Per il settore centro Italia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo; per il settire Sud Italia: Campania, Puglia, Molise, Calabria, Lucania, Sicilia Sardegna.

Art. 33

Divisioni della DGASSX e delle sezioni staccate di Milano e Napoli. La DGASS e le sezzioni staccate del settore nord e sud Italia sono composte da due divisioni, denominate divisione indigenti e divisione attività sociali, a loro volta suddivise in sezioni e sottosezioni.

Art. 34

Uffici dei sottonuclei nazionali delle sezioni staccate di Milano e Napoli. I sottonuclei nazionali delle sezioni staccate di Milano e Napoli della DGASS, sono costituiti dall'ufficio indigenti ed ufficio attività sociali.

Art. 35

Sezioni delle divisioni della DGASS e delle sezioni staccata di Milano e Napoli. Le sezioni delle divisioni della DGASS e delle sezioni staccate di Milano e Napoli della medesima direzione generale, sono le stesse degli uffici provinciali e regionali indigenti ed attività sociali.

Art. 36

Settori della DGASS. La DGASS è divisa al suo interno in settori nazionali nord, centro e sud Italia.

Il settore centro Italia ha la funzione di Assessorato assistenza e sicurezza sociale regionale per la Regione Lazio, di AASSP per la provincia di Roma e di ufficio interregionale assistenza e sicurezza sociale per le regioni del settore centro Italia.

Il settore nord e sud Italia hanno funzioni di collegamento con le sezioni staccate nord e sud Italia, al fine di operare il relativo coordinamento nazionale.

Art. 37

Collegamenti e coordinamento nazionale. La DGASS è collegata con le sezioni staccate nord e sud Italia, attraverso i settori omonimi e con gli AASSR del settore centro Italia, attraverso i sottonuclei nazionali siti presso gli assessorati assistenza e sicurezza sociale di tali regioni.

Per la divisione attività sociali della DGASS del Ministero dell'interno, può essere adottata dopo la relativa sperimentazione una organizzazione più particolareggiata. La divisione medesima gestisce direttamente il servizio per la struttura nazionale del centro Italia, le cui regioni sono coordinate con i sottonuclei nazionali siti presso gli AASSR delle regioni del settore centro Italia.

Può essere costituito un AASSR per la Regione Lazio e un altro AASSP per la provincia di Roma.

Questi due ultimi assessorati gestiscono le attività sociali prodotte dalla struttura regionale e provinciale, rispettivamente per la struttura produttiva regionale della regione Lazio e per quella provinciale della Provinca di Roma. L'adozione dell'una o della altra soluzione dipende dagli esiti della sperimentazione operativa, che indica quale è il sistema più idoneo dal punto di vista della funzionalità e della minore spesa.

La DGASS opera il coordinamento delle attività sociali in ambito nazionale, attraverso i settori nazionali nord e sud Italia, che ripartiscono le funzioni delle due divisioni componenti, diramando quindi le dire tive di funzionamento e di sviluppo del settore attività sociali, alle sezioni staccate di Milano e Napoli, anche ricevendo le risultanze dell'attività prodotta, della sperimentazione svolta e le richieste di innovazioni, al sistema di funzionamento della struttura sociale.

Art. 38

Personale della DGASS e sezioni staccate nazionali. Il personale pubblico della DGASS è formato per il 60 per cento da appartenenti alla struttura pubblica nazionale e per il 40 per cento da appartenenti alla strutt ra pubblica regionale.

Il 75 per cento delle funzioni di organizzazione di organi centrali e periferici nazionali è affidato prevalentemente ad imprese nazionali con contratto a termine; il 25 per cento a corpi di volontariato appartenenti alla struttura produttiva nazionale in maniera prevalente.

Queste funzioni sono quelle affidate al settore privato di produzione e che costituiscono, secondo il progetto privatizzazione della pubblica amministrazione il 75 per cento del totale.

Tale personale volontario varia in funzione della presenza di personale volontario che voglia gestire le attività e le funzioni degli organi centrali e periferici della DGASS.

Art. 39

Destinatari delle attività sociali prodotte dalla struttura nazionale. I destinatari delle attività sociali prodotte dalla prima divisione della DGASS, sono costituiti dagli indigenti che abbiano la dimora abituale nel territorio provinciale della capitale dello Stato italiano e della città di Milano e di Napoli per le funzioni svolte dalle sezioni staccate di tali sedi.

Secondo accordi tra regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, sono affidati alla struttura nazionale di cui ai sottonuclei nazionali distaccati presso gli ASSR, quegli indigenti che possono

essere assistiti con l'organizzazione delle attività della struttura nazionale di assistenza.

Art. 40

Destinatari delle attività della divisione attività sociali della DGASS. Sono destinatari delle attività sociali della 2^ divisione attività sociali, le imprese nazionali presso cui prestano la propria opera dipendenti o azionisti delle medesime imprese, che vogliano destinare la propria attività lavorativa per solidarietà, al fine di far superare all'impresa momenti di difficile contingenza economica o al fine di far raggiungere livelli più elevati di sviluppo produttivo.

Sono destinatari altresì gli organi nazionali della pubblica amministrazione, dopo che è stata attuata la privatizzazione della stessa, la quale le conferisce efficienza ed elevata produttività del lavoro.

Sono destinatari delle attività sociali della 2^ divisione anche i nuclei familiari in possesso di redditi minimi, i cui componenti lavorino saltuariamente o continuativamente presso imprese nazionali pubbliche di livello nazionale, centrali e periferici.

Tali nuclei familiari sono quelli stabiliti da accordi interregionali tra DGASS e AASSR.

Art. 41

Ripartizione delle funzioni degli organi centrali e periferici della DGASS. La privatizzazione degli organi della DGASS è compiuta secondo i principi e i criteri del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.).

Non può essere attuato il presenteprogetto se prima non viene attuato il progetto privatizzazione della P.A., in quanto conferisce efficienza e produttività agli organi che organizzano le funzioni e il funzionamento della DGASS.

Art. 42

Funzioni degli organi nazionali. Le funzioni degli organi nazionali dell'assistenza e sicurezza sociale, sono quelle di produrre le attività sociali attraverso gli organi che le organizzano indicati nell'articolo 38; e di coordinare le attività medesime prodotte dagli organi nazionali decentrati del Nord e del sud Italia.

Hanno altresì la funzione di coordinare per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 6, gli AASSR, attraverso l'attività dei sottonuclei nazionali siti presso gli stessi assessorati.

Il coordinamento citato ha lo scopo di rendere unidirezionali le azioni dei vari organi dell'assistenza sociale, per il perseguimento degli obiettivi locali, regionali, interregionali e nazionali della struttura sociale statale.

Art. 42 bis

Cessazione di funzionamento degli enti di assistenza. Con l'entrata in vigore della presente legge, decorrono i termini per la cessazione del funzionamento di tutti gli organi assistenziali dello Stato repubblicano, quali l'OMOG, ONMI, ECA, ecc. di livello provinciale, comunale, regionale e nazionale.

I termini di cessazione di tale funzionamento sono funzionali alla attuazione del progetto privatizzazione della P.A., occupazione e proprietà delle imprese. Non appena attuati tali progetti totalmente per il proge to privatizzazione della P.A. e parzialmente per quello occupazione e proprietà delle imprese, i citati enti assistenziali cesserann dalle loro funzioni.

ASSESSORATO ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE PROVINCIALE (AASSP)

UFFICIO INDIGENTI PROVINCIALE

Ordinamento organizzativo.

Art. 43

Sezione prima. Funzioni e competenze. La sezione prima dell'ufficio indigenti provinciale, ha il compito di diramare le direttive alle unità componenti, per operare la più idonea programmazione di interventi a favore degli indigenti.

Si tratta dei primi interventi di aiuto e di quelli di carattere strutturale concordati ed organizzati con l'ufficio attività sociali dello stesso AASSP.

E' compito specifico della sezione preparare i piani operativi per gli interventi diretti a sanare le situazioni di indigenza contingenti e quelle strutturali dei disadattati socialmente ed economicamente

Art. 44

Sezione 2^ ufficio indigenti. La sezione seconda dell'ufficio indigenti ha il compito di controllare l'efficienza dei servizi prodotti dalla 1^ sezione e dalle altre dell'ufficio indigenti.

A questo scopo opera al suo interno una commissione di vigilanza formata secondo i criteri indicati nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.) e del progetto scuola.

La sezione 2^ dell'ufficio indigenti ha le medesime funzioni anche con riferimento alle attività dell'ufficio attività sociali, ove la mole di lavoro per tale ufficio non giustifichino l'operatività di una sezione 2^ diretta a controllare l'efficienza dei servizi prodotti da quell'ufficio.

Art. 45

Terza sezione. La terza sezione si interessa della rendicontazione di tutti i fondi impiegati nelle attività sociali di assistenza e di aiuto per gli indigenti.

Tali fondi sono impiegati nelle attività sociali di assistenza ~~di~~ e di aiuto per gli indigenti. Essi sono impiegati secondo i piani di sviluppo prodotti dalla sezione prima.

Nell'ambito della 3^ sezione è istituita un'anagrafe sociale che registra le azioni di solidarietà dell'ufficio indigenti e dell'ufficio attività sociali dello stesso assessorato, operate da appartenenti alla struttura produttiva provinciale.

In relazione alla mole del lavoro di rendicontazione delle attività espletate dalla sezione prima, la sezione terza avrà la stessa funzione nei confronti della sezione 3^ dell'ufficio attività sociali dello stess AASSP.

Art. 46

Anagrafe sociale. E' istituita in ogni capoluogo di provincia l'anagrafe sociale, che registra le azioni di solidarietà effettuate nell'ambito delle funzioni dell'ufficio indigenti e dell'ufficio attività sociali.

Sono azioni di solidarietà effettuate da operatori della struttura produttiva provinaiale prevalentemente, che hanno manifestato le loro azioni di aiuto, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio indigenti e attività sociali provinciale~~x~~.

Art. 47

Anagrafe sociale perl'ufficio indigenti. L'anagrafe sociale registra le azioni di solidarietà in 2 sezioni: quella dell'ufficio indigenti e quella dell'ufficio attività sociali.

Per l'ufficio indigenti le azioni di solidarietà vanno indicate per i vari tipi di intervento, che sono riferiti alle attività dei sottonuclei e delle unità della sezione prima.

Art. 48

Anagrafe sociale per l'ufficio attività sociali. Per l'ufficio attività sociali l'anagrafe registra le varie azioni di solidarietà, distinguendo quelle di carattere produttivo a favore delle imprese, dello Stato, delle regioni e dei Comuni; e quelle che mirino alla produzione di beni economici per gli indigenti.

Art. 49

Parametri e punteggi dell'anagrafe. Per la registrazione delle azioni di solidarietà l'anagrafe sociale utilizza dei parametri, i cui valori per l'ufficio attività sociali vengono forniti dal nucleo variazione parametri dell'ufficio attività sociali medesimo. Questi vengono tradotti in tabelle di applicazione di punteggi di valutazione delle attività sociali dei cittadini o residenti dello Stato.

I punteggi sono necessari per l'erogazione dei premi di in denaro, in natura e dei riconoscimenti sociali e morali, comoiuto dalla sezione 4^.

Art. 50

Struttura sociale. Dall'anagrafe sociale provinciale scaturiscono le potenzialità sociali di ciascuna provincia, nel senso che i punteggi attribuiti a ciascun prestatore di azioni di solidarietà, danno l'indicazione delle potenzialità sociali della collettività previste in una certa provincia; e quindi danno l'indicazione del valore economico delle attività sociali della provincia.

La somma delle potenzialità sociali delle province della regione, indica la struttura sociale che si può utilizzare in ogni regione, anche per le trasformazioni complesse dello sviluppo sociale e produttivo dell'ente regionale.

La struttura sociale viene tenuta presente dal governo della regione e dal governo nazionale, al fine di impostare i piani di sviluppo regionali e nazionale.

Art. 49 bis

Accordi interprovinciali. Per l'elaborazione dei parametri e delle tabelle, la dirigenza della sezione 3^ si accorda con le sezioni terze degli AASSP delle altre province della regione, al fine di stabilire comuni criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle attività sociali prestate.

Art. 51

Valori delle altre province. Nell'anagrafe sociale provinciale sono registrati i valori sociali degli operatori di altre province della regione e degli operatori che fanno parte della struttura produttiva regionale.

L'interrogazione al terminale regionale dà anche il valore sociale degli operatori appartenenti alla struttura produttiva nazionale.

Vi possono essere operatori le cui attività sociali sono registrate in tutte e due le anagrafi, perché hanno destinato la loro attività sociale a favore della struttura produttiva provinciale, regionale e nazionale.

Art. 52

Sezione quarta. La sezione quarta dell'ufficio indigenti, valuta le attività sociali, al fine della corresponsione di premi in denaro, di beni in natura e di riconoscimenti sociali, morali e ambientali.

Per la corresponsione di tali benefici, la sezione quarta tiene presenti i punteggi attribuiti dall'anagrafe sociale, che sono stati tradotti in tabelle di applicazione, utilizzate dalla sezione 4^.

Sulla base del carattere degli operatori sociali, delle risorse a disposizione, la sezione 4^ graduerà i benefici economici e quelli relativi ai riconoscimenti in natura, sociali e morali.

Per tali corresponsioni la sezione 4^ si accorda con le sezioni quarte degli altri AASSP della regione, al fine di adottare criteri di valutazione più idonei in ambito regionale.

Art. 52 bis

Direzione dell'Ufficio indigenti provinciale (UIP). La direzione dell'UIP è costituita dai dirigenti le 4 sezioni dell'UIP medesimo e dal dirigente l'area di coordinamento provinciale. Partecipa alle riunioni della direzioni anche il responsabile dell'anagrafe sociale.

SEZIONE PRIMA DELL'UFFICIO INDIGENTI

Art. 53

Unità componenti. Le unità componenti la sezione 1^ sono i nuclei di organizzazione delle attività dell'ufficio per il settore di decentramento provinciale comprendente il capoluogo di provincia, l'area di coordinamento provinciale, che dà le direttive agli AASS dei Comuni maggiori della provincia, siti nei settori di decentramento provinciale e la sottosezione assistenza presso gli asses-

sorati provinciali.

Art. 54

Operatività della sottosezione assistenza. La sottosezione assistenza inizierà a funzionare con l'attuazione dell'ordinamento decentrato regionale dello Stato italiano, che vedrà affidate alle regioni tutte le attribuzioni di organizzazione delle attività produttive e sociali, ora solo in parte affidate alle stesse.

Art. 55

Denominazione delle unità componenti la sezione 1^. Le unità componenti la sezione 1^ sono le seguenti:
a) - Nucleo funzionamento e innovazioni.
b) - Nucleo assistenza agli indigenti.
c) - Nucleo recupero indigenti con l'avvio al lavoro.
d) - Nucleo strutture sociali.
e) - Nucleo attività sociali dell'ufficio indigenti.
f) - Nucleo commissione indigenti.
g) - Nucleo rendiconti, richieste di sviluppo, schemi e piani di sviluppo.

Art. 56

a) - Nucleo funzionamento e innovazioni. Il nucleo funzionamento e innovazioni ha il compito di verificare il funzionamento dello ufficio indigenti per apportare quelle variazioni nel funzionamento interno, che sono dettate da una maggiore funzionalità ed organicità, che permette di ottenere servizi di più elevata valore.

Ha anche il compito di raccogliere ed analizzare le innovazioni proposte da operatori sociali che non fanno parte della struttura organizzativa dei servizi, ma che comunque possono essere utili perché derivanti dai tecnici operatori in grado di produrre beni e servizi per gli indigenti.

Art. 57

b) - Nucleo assistenza agli indigenti. Il nucleo assistenza agli indigenti è formato dalle seguenti unità:
1) - Sottonucleo fondi da destinare alle varie unità della sezione prima e all'area di coordinamento provinciale.
2) - Sottonucleo orfani minori abbandonati dai genitori.
3) - Sottonucleo vagabondi inabili al lavoro, liberati dal carcere, prostitute in stato di abbandono morale e sociale in condizioni di indigenza economica.

4) - Sottonucleo intossicati da alcool e anrre sostsnaze nocive.
5) - Sottonucleo accordi interprovinciali.
6) - Unità piano collegata con il nucleo pianificazione.

Art. 58

1) - Sottonucleo fondi per il primo intervento. Il sottonucleo fondi ha il compito di distribuire i fondi secondo i piani di sviluppo prodotti dal nucleo relativo, alle unità componenti della sezione prima e all'area di coordinamento provinciale.

Art. 59

2) - Sottonucleo orfani minorenni abbandonati dai genitori. Il sottonucleo provvede a conferire i primi aiuti in denaro o in natura, agli orfani abbandonati minorenni, con le prime misure di accoglienza di tali minori in famiglie degli operatori provinciali o in centri di assistenza per indigenti.

Art. 60

3) - Sottonucleo vagabondi inabili al lavoro, liberati dal carcere e prostitute. Il sottonucleo porta i primi soccorsi economici e in natura alle persone di cui all'oggetto, al fine di sanare immediate e gravi situazioni di indigenza.

Prende il sottonucleo accordi con il comitato di aiuto sociale per i liberati dal carcere, al fine di concordare le misure più idonee nell'immediato da adottare nei confronti dei liberati dal carcere.

Art. 61

Sottonucleo intossicati da alcool e altre sostanze nocive. Il sottonucleo provvede a fornire i primi aiuti economici e in natura, per risolvere situazioni di indigenza contingenti, che interessano i soggetti di cui all'oggetto.

Per le tossicodipendenze tiene collegamenti con le USL del capoluogo di provincia, al fine di concordare le prime misure di aiuto che siano le più idonee per la risoluzione degli stati di disagio.

Art. 62

Sottonucleo accordi interprovinciali. Al fine di adottare criteri uniformi in presenza di medesime situazioni ambientali, economiche e sociali, l'unità si accorda con gli omonimi sottonuclei di altri uffici indigenti provinciali, per stabilire comuni sistemi di intervento per il primo soccorso, agli indigenti che siano assistiti dall'ufficio indigenti provinciale.

Gli accordi interprovinciali riguardano anche il numero di

indigenti devoluto alla struttura provinciale di assistenza.
Ciò sarà compiuto con il coordinamento dell'ufficio indigenti regionale (UIR), che proporrà le quote di indigenti spettanti alla struttura provinciale e regionale per ogni provincia.

Art. 62 bis

Unità accordi con le confessioni religiose provinciali. Nel sottonucleo accordi interprovinciali della sezione 1^, opera una unità accordi con le confessioni religiose, che ha il compito di stabilire un collegamento tra le attività di aiuto operate dalla struttura provinciale e quelle effettuate dalle confessioni religiose.

Gli accordi vengono stabiliti con le autorità provinciali delle confessioni religiose e riguardano:

a) - i collegamenti operativi sulle iniziative da prendere con il nucleo della sezione prima, assistenza agli indigenti e suoi sottonuclei. Tali collegamenti riguardano anche le parrocchie da intendere unità operanti come nuclei operativi.
b) - Il personale necessario che può essere integrato con quello civile e religioso messo a disposizione da parte della struttura provinciale delle organizzazioni religiose.
c) - I contributi economici che l'organizzazione provinciale può conferire a quella religiosa.
d) - Gli edifici messi a disposizione dall'amministrazione pubblica comunale ed ecclesiastica per l'organizzazione delle attività di aiuto.
e) - L'interdipendenza di funzioni in caso di carenza temporanea dell'una o dell'altra parte civile o religiosa.
f) - La partecipazione alla formazione dei piani di sviluppo del nucleo assistenza agli indigenti, da parte delle confessioni religiose.
g) - La fissazione del criterio degli interventi di aiuto per spazi territoriali, da concordare con le confessioni religiose.
h) - Quali parrocchie nel territorio del settore di decentramento del capoluogo, sono da considerare nuclei operativi per gli interventi specializzati per oggetto.
l) - La tipologia degli interventi e la loro organizzazione per oggetto secondo l'esperienza delle parti, civile e religiosa.
m) - L'azione pubblicitaria da concepire congiuntamente, per sollecitare l'aiuto sociale.

Art. 62 ter

I collegamenti operativi. Gli accordi sui collegamenti operativi riguardano la determinazione di quali organi religiosi provinciali di vertice, possono autorizzare l'impiego di strutture religiose e di quali organi comunali e confessionali devono essere collegati per predisporre le attività operative.

Art. 62 quater

I contributi economici. I contributi economici necessari per l'assistenza agli indigenti, formano oggetto degli accordi tra UIP (ufficio indigenti provinciale) e confessioni religiose provinciali.

Per questo deve essere stabilito a chi vanno devoluti i fondi e come essi debbono essere impiegati. In questo caso esclusivamente per le attività di assistenza agli indigenti che si trovano sul territorio italiano.

Verrà stabilita la ripartizione dei fondi tra le parrocchie ove si trovano nuclei operatori, in relazione al collegamento con unità dell'UIP.

Art. 62 quinquies

Il personale occorrente per lo svolgimento delle attività. Deve essere stabilito con i relativi accordi il personale religioso necessario per l'organizzazione della attività dell'UIP, nella parte spettante alle confessioni religiose e il personale necessario per lo espletamento delle azioni di aiuto agli indigenti.

Art. 62 quinquies 1

Edifici. Negli accordi vengono stabiliti gli edifici che sono utilizzati per le attività di assistenza sia da parte dell'amministrazione centrale che dell'amministrazione religiosa.

Quali edifici adibire per la prima accoglienza e assistenza agli indigenti, per l'assistenza morale e sociale.

Art. 62 quinquies 2

L'interdipendenza di funzioni. Con le confessioni religiose deve essere anche prevista l'interdipendenza di funzioni, in caso di carenza temporanea di funzioni per sovraccarico di lavoro dell'una o dell'altra parte.

Art. 62 quinquies 3

La partecipazione alla pianificazione. Per mezzo di precisi accordi deve essere stabilito chi per la parte religiosa, presenzierà alla formazione dei piani di aiuto agli indigenti; e quale è il contributo di organizzazione del piano che deve essere affidato alle confessioni religiose.

Art. 62 quinquies 4

La competenza territoriale. Con le confessioni religiose deve essere concordato lo spazio territoriale provinciale in cui opera prevalentemente l'organizzazione civile o quella religiosa.

Per il settore di decentramento provinciale del capoluogo, viene stabilito quale territorio delle varie parrocchie è lasciato all'assistenza religiosa e quale all'assistenza dell'UIP del Comune capoluogo di provincia ed in quali zone l'assistenza vada espressa congiuntamente attraverso l'organizzazione civile e quella religiosa.

Art. 62 quinquies 5

Le parrocchie operative. Le confessioni religiose devono stabilire quali parrocchie sono da considerarsi nuclei operativi nel settore di decentramento comprendente il capoluogo di provincia, per le attività di assistenza; e quali quelle che organizzano le attività di assistenza agli indigenti.

Art. 62 quinquies 6

La tipologia degli interventi. La tipologia degli interventi da parte delle associazioni religiose, deve formare oggetto di intesa con l'UIP, per disciplinare i livelli di intervento assistenziale secondo sfere di competenza e secondo l'esperienza concreta di ciascuna parte.

Art. 62 quinquies 7

L'azione pubblicitaria. Vanno concordate con le confessioni religiose azioni pubblicitarie congiunte o distinte per stimolare i cittadini a produrre azioni di solidarietà nelle varie forme, nei confronti degli indigenti.

Ciò deve essere compiuto evidenziando i riconoscimenti economici, morali e sociali di cui beneficiano i prestatori di attività per solidarietà.

Art. 63

Unità piano. L'unità piano è collegata con il nucleo omonimo per ~~per individuazione dei fondi~~ indicare la previsione di fondi economici utili per le attività di assistenza specificate nel numero nel tipo e nella tipologia di intervento.

Ciò viene previsto sulla base degli schemi di sviluppo inviati dal nucleo pianificazione.

La richiesta dei fondi occorrenti viene fatta sulla base dei rendiconti della gestione dell'ultimo esercizio finanziario.

Art. 64

c) - Nucleo recupero degli indigenti con l'avvio al lavoro. Il nucleo tende al recupero degli indigenti abili al lavoro, con l'avvio ad una attività lavorativa, nell'ambito della struttura produttiva provinciale.

Tale funzioneverrà completamente espletata con l'attuazione dei progetti economici, i quali facendo elevare la produttività del lavoro, garantiscono la progressione verso la piena occupazione e danno quindi la possibilità di reperire un posto di lavoro per gli indigenti abili al lavoro.

Art. 65

Sottonucleo accordi interprovinciali sull'avvio al lavoro degli indigenti abili. Al fine di ripartire gli indigenti tra le varie occasioni di lavoro offerte in ciascuna provincia, il sottonucleo si accorda con gli uffici indigenti delle altre province, al fine di stabilire quali e quanti posti di lavoro devono essere destinati agli indigenti.

Art. 65 bis

Accordi con le confessioni religiose. Per le attività di avvio al lavoro degli indigenti abili, precisi accordi vengono stabiliti con le confessioni religiose, per valutare le possibilità di lavoro che possono essere offerte da tali confessioni, con lavori continuativi o par - time, anche con riferimento all'assistenza morale e spirituale che può essere data dalle stesse.

Art. 66

d) - Nucleo strutture sociali. Il nucleo in base al numero degli indigenti attribuito alla provincia, programma la costruzione di strutture sociali per gli indigenti, che vanno dagli alloggi, alle aree ricreative, culturali, di svago e di tempo libero.

Per la realizzazione di tali strutture il nucleo si avvale del gruppo attività sociali, che costituisce il collegamento con l'ufficio attività sociali, il quale realizza materialmente le opere strutturali.

Art. 67

Gruppo attività sociali. Secondo le direttive del nucleo strutture sociali, il gruppo comunica all'ufficio attività sociali, il numero e il tipo di interventi strutturali che servono a sanare definitivamente situazioni di indigenza, riferite a mancanza di alloggi, centri ricreativi, di formazione professionale, culturale e di svago per gli indigenti.

Art. 67 bis

Sottonucleo accordi interprovinciali. Il sottonucleo procede a programmare gli accordi interprovinciali per stabilire il numero di indigenti che devono essere assistiti da ogni UIP, tenuto presente degli indigenti che vengono assistiti dall'ufficio regionale in ogni provincia, attraverso le sezioni staccate regionali.

Art. 67 ter

Accordi con le confessioni religiose. Le strutture sociali per il recupero sociale e la rieducazione degli indigenti, formano oggetto di accordo con le confessioni religiose, per stabilire quali, quanti e in che periodi possono essere utilizzate nel territorio dei vari settori di decentramento provinciale.

Art. 68

Unità piano e richieste di sviluppo. L'unità piano del nucleo strutture sociali ha la funzione di inviare le richieste di sviluppo al nucleo pianificazione e di preparare i bilanci di previsione per il futuro esercizio, sulla base degli schemi di sviluppo ricevuti dal nucleo piano.

Si tratterà di pianificare gli interventi strutturali che conducono alla produzione di beni mobili e immobili, attraverso gli organi produttivi messi a disposizione dall'ufficio attività sociali.

Art. 69

f) - Nucleo commissione indigenti. Il nucleo stabilisce quali sono gli stati di indigenza che comportano l'aiuto sociale dello Stato, della regione e del Comune? In particolare la commissione provinciale stabilisce gli stati di indigenza che sono assistiti con la struttura produttiva provinciale.

Il nucleo provvederà a stabilire accordi interprovinciali, al fine di stabilire comuni criteri in ambito regionale, che conducano ad una uniforme sistematica di dichiarazione dello Stato di indigenza.

A tal uopo la direzione del nucleo stabilisce dei parametri per la dichiarazione dello Stato di indigenza, concernenti l'aspetto economico, sociale, morale e psicologico.

Secondo il grado di indigenza, viene programmato il tipo di assistenza che viene conferita dalla struttura sociale provinciale.

Art. 70

Nucleo pianificazione economica. Il nucleo è costituito dalle seguenti unità:

1) - Sottonucleo rendiconti e richieste di sviluppo.
2) - Sottonucleo schemi di sviluppo e piani di sviluppo.

Esso ha il compito di predisporre tutta la documentazione relativa alle componenti economiche necessarie per il funzionamento degli uffici e per la produzione dei servizi.

Art. 71

1) - Sottonucleo rendiconti e richieste di sviluppo. L'unità riceve i rendiconto dei nuclei componenti la sezione 1^ e le relative richieste di sviluppo, operando una sintesi e una scelta in funzione delle possibili future possibilità di realizzabilità delle richieste di nuovi stanziamenti.

Art. 72

2) - Sottonucleo schemi di sviluppo e piani di sviluppo. Il sottonucleo riceve dalla direzione dell'assessorato gli schemi di sviluppo, relativi alle probabili fonti di reddito che rendono possibili la produzione dei servizi e dei beni per gli indigenti.

Sulla base degli schemi di sviluppo, delle richieste di sviluppo dei nuclei e dei loro piani, compila l'unità di cui all'oggetto, il piano di sviluppo generale dell'ufficio indigenti.

Il sottonucleo include nel piano anche quello dell'area di coordinamento provinciale, compilato in via autonomadalla stessa, sulla base degli schemi di sviluppo inviati dal sottonucleo piani e schemi

di sviluppo.

Area di coordinamento provinciale dell'ufficio indigenti.

Art. 73

Competenze. L'area di coordinamento provinciale dell'ufficio indigenti ha il compito di organizzare le attività di cui alle unità della sezione prima, che interessano gli assessorati assistenza e sicurezza sociale dei Comuni maggiori della provincia, centro di settore di decentramento provinciale.

Dà quindi le direttive agli assessorati citati al fine di ottenere una uniforme politica dell'assistenza sociale della provincia.

Art. 74

Accordi interprovinciali. L'area di coordinamento procede a stabilire per la materia assegnata a ciascun nucleo della stessa, accordi con i comuni maggiori della provincia, al fine di stabilire criteri uniformi di intervento, per la soluzione di situazioni di indigenza, analoghe per componenti economiche, sociali, morali e psicologiche.

Art. 74 bis

Accordi con le confessioni religiose. Analogamente a quanto viene stabilito dalla sezione 1^, l'area di coordinamento determina con le confessioni religiose, gli accordi per la gestione comune dell'assistenza agli indigenti, nei territori dei settori di decentramento provinciale diversi da quello del capoluogo.

Gli accordi riguardano gli stessi oggetti indicati per il settore del capoluogo di provincia.

Gli stessi accordi riguardano le attività di assistenza che devono essere compiute nelle periferie provinciali, escludendo quindi quelli relativi agli oggetti di cui all'articolo 62 ter e quater.

Art. 75

Pianificazione degli interventi. Il nucleo piani e schemi di sviluppo dell'area di coordinamento provinciale, produce il piano di sviluppo del settore indigenti autonomamente, secondo lo schema di sviluppo inviato dalla sezione prima e secondo le richieste di sviluppo fatte, che indicano le direttrici delle attività operative future proposte dall'area stessa.

In questa funzione di pianificazione e di proposta, l'area sintetizza le istanze provenienti dai comuni maggiori coordinatori dei settori periferici di decentramento provinciale.

ORDINAMENTO OPERATIVO DELL'UIP

AREA PIANO

Art. 76

Formazione del piano. Il piano provinciale di intervento e di aiuto per gli indigenti lasciato alla competenza provinciale dell'UIP, viene prodotto con il sistema della formazione progressiva.

La prima fase di preparazione del piano è lasciata ai nuclei dei vari settori di intervento della sezione 1^ o dell'area di coordinamento.

La seconda fase riguarda l'unione dei piani singoli in un unico piano provinciale, ed è compiuta dal nucleo pianificazione economica, che procederà alla previsione dei costi economici del piano e e del contenuto delle attività di assistenza medesime.

Art. 77

Il piano dell'area di coordinamento provinciale. Il piano dell'area di coordinamento provinciale è redatto autonomamente dall'area medesima, sulla base degli schemi di sviluppo indicati dalla sezione terza, così come sono stati ricevuti dalla direzione dell'AASSP.

Tale piano una volta compilato deve essere unito, a cura del nucleo pianificazione, al piano della sezione prima.

Il nucleo pianificazione potrà apportare quelle variazioni che sono ritenute necessarie sulla base degli schemi di sviluppo, che siano stati erroneamente valutati dall'area di coordinamento provinciale.

Art. 78

Organi che formano il piano. Il piano dell'UIP è formato dai dirigenti delle 4 sezioni, da quello dell'anagrafe sociale e dal dirigente dell'area di coordinamento provinciale, che utilizerà i criteri adottato per la formazione del piano dell'area di coordinamento provinciale.

Contenuto del piano.

Art. 79

Unione dei piani dei nuclei. Il piano viene realizzato unendo i piani operativi dei nuclei della sezione prima. Deve trattarsi di una unione organica e funzionale, in relazione agli obiettivi che si intende raggiungere per ciascun settore, tenuto conto anche delle interdipendenze che si possono verificare tra le varie parti del piano.

Art. 80

Il piano del nucleo assistenza agli indigenti. Il piano del nucleo assistenza deve indicare: 1) - il numero massimo di orfani abbandonati di liberati dal carcere senza mezzi economici, di vagabondi abili al lavoro e inabili, di prostitute in stato di abbandono morale e sociale, che possono essere assistite per il primo periodo di aiuto , in attesa di una sistemazione stabile anche lavorativa.

2) - Deve indicare i fondi occorrenti che si prevede di poter disporre nell'anno di riferimento.

3) - Vanno indicate la tipologia delle misure di prima accoglienza e d sistemazione, che si può individuare nell'arco temporale di 3 mesi.

4) - Vanno indicate le misure di carattere morale e sociale e le relative strutture che le consentono, per coloro che si trovino in grave stato di abbandono morale e sociale.

5) - Il numero massimo assistibile di intossicati da alcool e altre sostanze e le misure di prima accoglienza per gli stessi.

6) - La previsione di diminuzione e di aumento dell'assistenza per il futuro esercizio, nelle tendenze desunte di massima dalla situazione degli indigenti.

7) - Il costo complessivo delleoperazioni di assistenza.

Art. 81

Il piano del nucleo recupero degli indigenti con l'avvio al lavoro. Il piano del nucleo recupero degli indigenti con l'avvio al lavoro, deve contenere:

1) - La formazioneprofessionale necessaria per l'impiego lavorativo e quali strutture di preparazione sono disponibili con i relativi costi.

2) - Le possibilità di impiego immediato con attività lavorative continuative o par - time.

3) - Il numero massimo recuperavile con l'avvio al lavoro, secondo la struttura produttiva e e occupazionale provinciale.

4) - La situazione occupazionale della altre province della regione

e la distribuzione degli indigenti nei territori delle medesime, previ accordi con le stesse.
5) - Il costo complessivo delle operazioni di assistenza.

Art. 82

Piano del nucleo strutture sociali. Il piano del nucleo strutture sociali, predispone le attività strutturali necessarie che sono poste in essere dall'ufficio attività sociali. Esse riguardano:
1) - La costruzione o la ristrutturazione di alloggi precari da destinare agli indigenti.
2) - La costruzione di centri ricreativi o la ristrutturazione di edifici fatiscenti da adibire a centri ricreativi per indigenti.
3) - La fornitura di beni mobili e arredi per solidarietà, a prezzi inferiori a senza pagamento del prezzo, in relazione alle capacità economiche dell'indigente.
4) - Previsione della frequentazione di circoli e centri ricreativi esistenti, da parte degli indigenti che siano stati rieducati.
5) - Frequentazione di centri di formazione professionale e culturale esistenti, con il pagamento ridotto del prezzo o con l'ingresso gratuito in funzione delle possibilità economiche dell'indigente.
5 bis) - Il piano deve indicare il numero e il tipo di imprese che realizzano le strutture per gli indigenti a titolo di solidarietà e deve indicare i singoli operatori economici, che destinano attività lavorative per solidarietà agli indigenti, necessarie per la produzione di beni economici.
6) - Costo totale previsto per il futuro esercizio finanziario, delle attività strutturali.

Art. 83

Piano del nucleo commissione indigenti. Il piano deve indicare le attività e le esperienze concrete utilizzate per la formazione di un criterio scientifico, che dia la possibilità dell'individuazione degli indigenti e di coloro che sono dotati di redditi minimi.

Viene indicato altresì il costo delle operazioni della commissione, nelle funzioni di ricerca e di sperimentazione nonché di funzionamento.

ASSESSORATO ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE REGIONALE (AASSR)

Ufficio indigenti regionale (UIR).

Art. 84

Obiettivi. Gli obiettivi dell'ufficio indigenti regionale, sono riferiti alla gestione del servizio di assistenza agli indigenti per il territorio del capoluogo di regione, in modo analogo a quello espletato dall'UIP.

Si riferiscono anche al coordinamento delle attività di assistenza per i territori provinciali della regione, in modo che ci sia uniformità di assistenza in tutti gli ambiti provinciali della regione.

Tale uniformità di assistenza deve condurre ad una unitaria azione di recupero degli indiventi abili al lavoro, per finalità produttive e sociali.

L'ufficio indigenti regionale (UIR) deve quindi programmare la propria attività di assistenza in modo da rafforzare il vincolo di unione fra i cittadini e residenti nella regione, in modo da poter elevare il grado di civiltà e di collaborazione della comunità regionale, che è garanzia per uno sviluppo produttivo e sociale armonico e sempre più elevato.

Art. 85

Ordinamento organizzativo dell'UIR. L'ordinamento organizzativo dello UIR è lo stesso di quello dell'UIP, con la variante della presenza di unità accordi interprovinciali e interregionali, per l'adozione di sistematiche di organizzazione delle attività, uniformi in ambito regionale e interregionale.

Art. 86

Accordi con le confessioni religiose. Gli accordi con le confessioni religiose sono riferiti agli organi di dimensione regionale della chiesa cattolica o di altre cobfessioni presenti nellaregione, al fine di permettere un analogo coordinamento regionale da parte degli organi direzionali regionali delle confessioni medesime.

Art. 87

Anagfafe sociale regionale. Nella sezione 3^ dell'UIR funziona l'anagrafe sociale regionale, in cui vengono registrate tutte le

azioni di solidarietà espletate da cittadini e residenti, per mezzo della struttura di assistenza regionale.

Nell'anagrafe sono registrate anche ne azioni sociali degli operatori della struttura provinciale delle province della stessa regione e si può accedere ai valori delle attività sociali di altre regioni.

Art. 88

Accordi interregionali sui parametri di valutazione. La dirigenza dell'assessorato si accorda con gli UIR delle altre regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, al fine di adottare comuni criteri di valutazione delle attività sociali, tenuto conto delle doverse realtà ambientali, delle consuetudini e del carattere dei residenti.

Art. 89

Struttura sociale regionale. Le registrazioni dell'anagrafe relative alle attività sociali degli UIR e dell'ufficio attività sociali regionale (UASR) e degli UIP e UASP (ufficio attività sociali provinciale) delle province della regione, indicano le potenzialità sociali della regione, che possono essere valutate dal governo regionale per risolvere situazioni di difficoltà economiche contingenti o per assicurare fasi di sviluppo sociale e produttivo più celeri e più elevate della regione.

SEZIONE PRIMA REGIONALE

Art. 90

Nucleo assistenza agli indigenti. Accordi interprovinciali e interregionali. Il nucleo regionale assistenza agli indigenti programma gli accordi interprovinciali sulle varie attività dei diversi sottonuclei componenti e al fine di adottare comuni criteri di assistenza in ambito interregionale, con la collaborazione del sottonucleo nazionale della sezione staccata di Milano per il nord Italia, partecipa a riunioni interregionali nella sede dell'UIR medesimo.

Art. 91

Nucleo recupero indigenti con l'avvio al lavoro. Accordi interprovinciali e interregionali. Il nucleo in argomento oltre a garantire l'avvio al lavoro per gli indigenti del territorio del capoluogo

di regione e di quelli provinciali affidati all'assistenza dell' UIR attraverso le sezioni staccate regionali, procede ad effettuare il coordinamento regionale.

Tale coordinamento avviene distribuendo ove possibile gli indigenti tra le varie provincce, previ relativi accordi interregionali per l'avvio al lavoro.

Questi accordi attraverso il sottonucleo nazionale sito presso l'UIR, sono siglati anche tra UIR di uno stesso settore di decentramento nazionale bord, centro e sud Italia, al fine di trovare soluzioni per l'avvio al lavoro in altre regioni dello stesso settore nazionale.

Art. 92

Nucleo strutture sociali. Accordi interprovinciali e interregionali. Al fine di garantire una uniforme assistenza sociale con le più idonee strutture sociali, il nucleo regionale si accorda con gli UIP, per stabilire il numero di indigenti da assistere con la realizzazione di strutture sociali da costruire ex novo, da ristrutturare o da destinare anche per l'uso degli indigenti.

Analoghi accordi possono essere stabiliticon gli UIR di altre regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, al fine di trasferire quegli indigenti che possono essere assistiti con le atrutture sociali di altre regioni.

ORDINAMENTO OPERATIVO REGIONALE

Art. 93

Definizione. L'ordinamento operativo regionale consiste nella pianificazione, nella previsione delle attività operative di assistenza agli indigenti per i vari nuclei componenti.

Il piano regionale è formato dalla dirigenza dell'UIR come quello provinciale. Esso è composto da quello del capoluogo di regione e da quelli dei capoluoghi di provincia, per le attività sociali prodotte dagli UIP.

Art. 94

Collegamento dei piani. Il collegamento dei piani provinciali e regionale avviene secondo:

a) - Gli operatori regionali;
b) - le tecniche e le tipologie degli interventi;

c) - la sperimentazione;
d) - le intese tra i redattori dei piani provinciali e regionale.

Art. 95

Gli obiettivi regionali. Gli obiettivi regionali, tendono ad una uniforme assistenza regionale degli indigenti e ad un recupero degli abili al lavoro per fini produttivi e di aggregazione sociale.

Tali obiettivi devono essere il contenuto programmatico del piano regionale ed essere individuati e resi oprativi, in tutti i piani provinciali attraverso i collegamenti e le intese tra gli operatori provinciali e regionali che redigono i piani.

Art. 96

Le tecniche e le tipologie degli interventi. Le tecniche e le tipologie degli interventi di aiuto, devono essere analoghe in ambito provinciale e regionale, in presenza di analoghe situazioni di disagio economico e sociale.

Art. 97

La sperimentazione. La sperimentazione è un altro elemento di unione dei piani regionali e provinciali, in quanto può essere condotta congiuntamente tra operatori provinciali e regionali per valutare e considerare gli effetti di una diversa attività di assistenza.

Queste attività sperimentali devono essere previste nei piani provinciali e regionali, in modo da far derivare effetti che interagiscono poi nell'ambito provinciale e regionale del capoluogo di regione.

Art. 98

Le intese tra i redattori dei piani provinciali e regionali. Altro elemento di collegamento dei piani regionali con quelli provinciali, è l'intesa che deve sussistere tra operatori redattori dei piani provinciali e del piano regionale.

Tale intesa avviene obbligatoriamente perché il piano regionale è prodotto da esperti dell'UIR e degli UIP della regione, soprattutto con riferimento all'assistenza devoluta alle sezioni provinciali dell'UIR.

Art. 99

Redazione dei piani. Oltre che da esperti provinciali e regionali, partecipano alla formazione dei piani, rappresentanti delle confessioni religiose di livello regionale, che esprimono il loro criterio organizzativo dell'attività di assistenza, per il settore regionale lasciato alla loro competenza.

Art. 100

Partecipazione dei dirigenti del sottonucleo nazionale. Alla redazione dei piani regionali dell'UIR, partecipano anche rappresentanti del sottonucleo nazionale distaccato dell'UIR del centrp di settore di decentramento nazionale, al fine di suggerire azioni di elevato valore di assistenza agli indigenti analoghe ad altre regioni, in presenza di medesime condizioni di indigenza e di strutture produttive che permettono le azioni di solidarietà citate.

UFFICIO INDIGENTI INTERREGIONALE (UIIR)

Art. 101

Obiettivi. Gli obiettivi degli UIIR e della DGASS - 1^ divisione, sono gli stessi del livello regionale, ma riferiti alla maggiore dimensione territoriale, che condude ad una sintesi più elevata e tale che le sue risultanze siano acquisite dagli organi di governo nazionale.

Tali obiettivi concernono :

a) - L'uniforme assistenza degli indigenti in ogni ambito regionale delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

b) - Il recupero per fini produttivi e sociali degli indigenti abili al lavoro, al fine di incrementare il livello produttivo delle regioni del settore nazionale e il grado di aggregazione sociale dei componenti la comunità interregionale.

Art. 102

Ordinamento organizzativo. L'ordinamento organizzativo per gli UIIR è analogo a quello regionale, con la previsione ulteriore della presenza dei sottonuclei nazionali distaccati presso gli UIR, al fine di realizzare il coordinamento interregionale di settore di decentramento nazionale.

Art. 103

Unità accordi interregionali. Negli UIIRsono presenti per i vari nuclei operativi della sezione prima o divisione prima, delle unità accordi interregionali che prevedono le attività dirette a stabilire comuni criteri organizzativi e l'espletamento di attività strutturali da parte di certe regioni a favore di altre.

Art. 104

Accordi con le confessioni religiose. Le unità accordi interregionali si interessano anche delle intese con le autorità religiose di livello interregionale, per permettere alle stesse di operare il coordinamento interregionale degli enti da loro dipendenti.

Art. 105

Collegamento con i sottonuclei nazionali. Nelle sezioni componenti la divisione 1^ indigenti, vi è una unità che dirama le direttive di funzionamento ai sottonuclei nazionali, per l'azione di coorfinamento degli UIR.

Art. 106

Ordinamento operativo interregionale. Definizione. L'ordinamento operativo interregionale corrisponde alla pianificazione delle attività delle unità componenti gli UIR. Si tratta cioè di redigere i pianiinterregionali dell'UIIR.

Art. 107

Redazione dei piani. La redazione dei piani interregionali è compiuta da operatori dell'UIIR e da rappresentanze degli UIR, in modo da garantire la maggiore coesione delle attività di assistenza e la loro interdipendenza regionale.

Art. 108

Sperimentazione interregionale. Nei piani interregionali vanno previste attività di aiuto e assistenza agli indigenti di carattere sperimentale, ma con impiego in regioni diverse e contemporaneamente, per la valutazione degli effetti in realtà ambientali e sociali diverse.

Art. 109

Coordinamento secondo gli obiettivi interregionali. Il coordinamento dei piani regionali operato attraverso i rappresentanti regionali che modificano il loro piano in funzione di quello interregionale, avviene sulla base degli obiettivi interregionali e della applicazione delle idonee tecniche di intervento e di soccorso.

Il punto di riferimento comune è quello dell'uniforme attività di assistenza in ambito interregionale e quello del recupero per fini produttivi e sociali degli indigenti abili al lavoro.

UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI PROVINCIALE (UASP)

Art. 110

Competenze. Le competenze dell'UASP dell'AASSP sono riferite alla produzione da parte della struttura produttiva provinciale delle azioni di solidarietà dirette alla realizzazione di beni economici a basso costo per gli indigenti; e delle attività produttive da parte dei dipendenti e soci di impresa, a favore delle imprese provinciali in cui lavorano, a favore della struttura nazionale statale di coordinamento e decentrata regionale e comunale, nonché a favore degli organi pubblibi autonomi regionali e provinciali.

Art. 111

Azioni di solidarietà a favore dello Stato, regioni e comuni. Le azioni di solidarietà a favore dello Stato, delle regioni autonome e dei Comuni, sono acquisite organicamente dagli enti pubblici indicati, non appena attuato il progetto privatizzazione della P.A. e delle amministrazioni comunali, in quanto in una fase precedente a quella, la ricchezza prodotta e destinata a favore di tali enti, andrebbe sprecata per l'inefficienza attuale della struttura pubblica più o meno presente in tutti i settori di attività della pubblica amministrazione.

Art. 112

Obiettivi dell'UASP. Soluzione strutturale alle situazioni di indigenza. Il primo obiettivo dell'UASP prima sezione, è quello di giungere a soluzioni strutturali delle situazioni di indigenza, che si esprime attraverso la programmazione della realizzazione di strutture alloggiative, ricreative, di relazione e culturali per gli indigenti.

Tali soluzioni strutturali si riferiscono anche alla pianificata

assistenza ai nuclei familiari dotati di redditi minimi, con la destinazione di beni economici mobilie immobili a basso costo, accessibile quindi alle loro possibilità.

Art. 113

2° obiettivo. Superamento di contingenti difficoltà produttive delle imprese provinciali. Il secondo obiettivo dell'UASP è quello di permettere con le azioni di solidarietà, il superamento di contingenti situazioni di deficit economico per le imprese di dimensione provinciale, per mezzo delle ore di attività lavorative prestate per solidarietà dai sipendenti o soci di impresa. Si tratta di ore lavorative pagate dall'impresa a prezzo ridotto.

Art. 114

Presupposto del progetto attività sociali. Al fine di ottenere il massimo contributo di solidarietà lavorativa da parte dei dipendenti di impresa, occorre preliminarmente attuare il progetto proprietà delle imprese, che assegnando a tutti i dipendenti in modo differenziato la proprietà dell'impresa, crea l'interesse in tutti i suoi proprietari all'aumento della produzione e quindi del profitto di impresa. Tale interesse spinge conseguenzialmente i soci proprietari a prestare attività lavorativa per solidarietà nei confronti della stessa impresa.

Art. 115

3° obiettivo. Accelerazione dello sviluppo produttivo delle imprese provinciali. I dipendenti e soci delle imprese provinciali, con la loro attività lavorativa prestata per solidarietà, permetteranno il raggiungimento di un altro obiettivo, corrispondente alla accelerazione dello sviluppo produttivo di impresa.

L'impresa cioè può richiedere ai suoi soci delle attività lavorative prestate per solidarietà (costo ridotto), al fine di accelerare lo sviluppo e le capacità produttive dell'impresa provinciale, che così acquisisce livelli operativi superiori.

Art. 116

4° obiettivo. Il quarto obiettivo si riferisce all'acquisizione di livelli organizzativi e produttivi della struttura pubblica e privata provinciale, con l'unione solidale di tutti i dipendenti e soci di impresa e degli organi pubblici provinciali, che così fanno

raggiungere alla stessa struttura produttiva provinciale, la più elevata efficienza e funzionalità produttiva di beni privati e servizi pubblici.

Art. 117

5° obiettivo. La parziale sostituzione del meccanismo di produzione basato sul costo e sul profitto. Il 5° obiettivo evidanee ziato nell'oggetto, si riferisce alla possibilità, basata su attività di sperimentazioneconcreta, di mutare parzialmente in futuro il meccanismo di produzione provinciale, della struttura provinciale, basato sul costo e profitto di impresa.

Art. 118

Presupposti del 5° obiettivo. I presupposti necessari per il raggiungimento del 5° obiettivo sono costituiti dall'attuazione del progetto proprietà delle imprese e del progetto occupazione, che realizzando la piena accupazione nel Paese, renderà possibile la ~~drxxxixx xixxxx~~ diminuzione delle giornate lavorative a 5 - 4 - e 3 per tutti i soni proprietari di impresa, nell'arco della settimana.

Ciò dà la possibilità nelle giornate libere dal lavoro, di prestare la propria opera per solidarietà nei vari settori privati e pubblici produttivi di beni e servizi.

Art. 119

Collegamento con le confessioni religiose. Ultimo fine cui tende il progetto attività sociali, con riferimento all'UASP, è quello di attuare il collegamento con le confessioni religiose, anche per le attività prodotte dal 2° ufficio dell'AASSP.

Il collegamento con le confessioni religiose è utile al fine di stimolarele azioni di solidarietà, anche attraverso le parrocchie provinciali, degli operatori economici medi e piccoli, come artigiani e piccoli commercianti che possono produrre per solidarietà beni economici per gli indigenti; o che possono produrre con una attività econpmica programmata nella provincia, beni a prezzi più convenienti per i nuclei familiari in possesso di redditi minimi.

Sezione 1^ dell'ufficio attività sociali provinciale (UASP).

Art. 120

Competenze. La sezione prima ha il compito di pianificare la produzione di attività sociali con la creazione di beni economici

per gli indigenti, di genere mobile o immobile, con la destinazione delle attività lavorative a favore della propria impresa, degli organi statali, regionali e comunali, secondo gli accordi con le altre province.

Tali compiti vanno svolti nell'ambito degli obiettivi provinciali dell'UASP.

Ordinamento organizzativo dell'UASP.

Art. 121

Nucleo funzionamento e innovazioni. Il nucleo funzionamento e innovazioni ha il compito di controllare il funzionamento dell'ufficio nelle sue sezioni componenti e nelle sue 3 zone, al fine di aggiornare sempre l'organizzazione al più elevato livello di efficienza, che produce migliori servizi e più idonei beni prodotti.

Il nucleo recepisce quindi le innovazioni tecniche ed amministrative degli operatori degli uffici e di coloro che operano nelle imprese al di fuori della struttura organizzativa dell'UASP, proprio perché è sempre utile il suggerimento valido che proviene da chi produce il servizio e abbia individuato la sistematica organizzativa operativa più valida.

~~Artxxx122~~

PRIMA ZONA - PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI INDIGENTI.

Art. 123

Nucleo produzione di beni e servizi a favore degli indigenti.
Il nucleo produzione di beni e servizi è composto da 3 sottonuclei:

1) - Sottonucleo produzione di servizi a favore degli indigenti delle varie categorie.
2) - Sottonucleo produzione di beni economici per gli inabili e abili al lavoro, dichiarati indigenti.
3) - Sottonucleo accordi interprovinciali e con le confessioni religiose.
4) - Sottonucleo di collegamento con l'area di coordinamento provinciale per le direttive e i resoconti.

Art. 124

Sottonuclei produzione di servizi a favore degli indigenti. Il sottonucleo è articolato nelle seguenti unità:

a) - Unità recupero inabili al lavoro.
b) - Unità recupero orfani e abbandonati dai genitori minorenni.
c) - Unità assistenza in centri di rieducazione degli intossicati.
d) - Unità attività sportive.
e) - Unità assistenza in circoli culturali.

Art. 125

Unità recupero inabili al lavoro. L'unità programma la destinazione di attività operative di operatori che la offrono per gli inabili al lavoro, in centri di rieducazione e nelle scuole specializzate della struttura pubblica o privata provinciale.

Art. 126

Unità recupero orfani e abbandonati dai genitori minorenni. L'unità pianifica le attività di assistenza a tali indigenti, secondo le indicazioni del gruppo attività sociali dell'UIP, in nuclei familiari o in centri di formazione e di rieducazione, ove i dipendenti di impresa possono destinare attività lavorativa per la rieducazione di questi indigenti.

Art. 127

Unità assistenza degli intossicati. L'unità dopo il periodo di prima assistenza affidata all'UIP, predispone le soluzioni strutturali in centri di recupero e di accoglienza degli intossicati, attraverso l'attività lavorativa destinata per solidarietà, da parte di dipendenti di centri di rieducazione.

Ciò viene realizzato attraverso il collegamento con il gruppo attività sociali dell'UIP, che comunica il numero degli interventi e le necessità strutturali che risolvono i problemi di intossicazione.

Art. 128

Unità attività sportive e ricreative degli inabili e abili al lavoro. L'unità programma le attività ricreative e sportive degli indigenti abili e inabili al lavoro, attraverso l'utilizzo di circoli sportivi e ricreativi, tra i quali vanno distribuiti gli indigenti.

Art. 129

Sottonucleo produzione di beni a favore degli indigenti. Il sottonucleo è ripartito in:

a) - Unità beni immobili per gli indigenti abili al lavoro.
b) - Unità beni artigianali o mobili per le esigenze degli indigenti.

Art. 130

Unità beni immobili per gli abili al lavoro. L'unità beni immobili programma la costruzione o la ristrutturazione degli immobili necessari per la dimora degli indigenti.

L'unità è collegata con il gruppo attività sociali, per conoscere numero, tipo e distribuzione degli immobili, mentre essa procederà alla predisposizione delle operazioni tecniche, quali il progetto, il finanziamento, il recupero delle aree ed altre questioni di darattere organizzativo.

Art. 131

Unità beni mobili e artigianali. Questa unità programma la produzione di beni mobili da destinare agli indigenti, in modo che il costo sia ridotto sia per i singoli indigenti, che vengono alloggiati, sia per l'amministrazione pubblica che li acquista e li cede poi agli indigenti.

Art. 132

Sottonucleo accordi interprovinciali e con le confessioni religiose. Il sottonucleo procede a preparare gli accordi interprovinciali riguardanti le attività operative dei sottonuclei citati.

Gli accordi riguardano l'uniforme produzione di attività sociali in ogni ambito provinciale, in modo che non vi siano province che ne producono di più o di meno di altre, anche al fine di stabilire prezzi uniformi che pagano le attività lavorative per solidarietà.

Art. 133

Unità pubblicità delle attività lavorative per solidarietà. L'unità si interessa di pubblicizzare le attività di solidarietà al fine di ottenere la più idonea partecipazione possibile di singoli e di imprese.

La pubblicità è diretta anche a reclamizzare i riconoscimenti economici sociali e morali, che vengono conferiti a chi produce azioni di solidarietà.

Art. 134

Unità intese con le confessioni religiose. Nel sottonucleo accordi interprovinciali opera una unità accordi con le confessioni religiose, al fine di concordare azioni di solidarietà che possono essere stimolate dalle confessioni religiose nei piccoli e medi produttori, che risiedono nel territorio delle varie parrocchie e che frequentano gli ambienti religiosi.

Le attività lavorative stimolate sono quelle relative alla produzione di beni e servizi per gli indigenti e per coloro che sono dotati di redditi minimi.

Le intese riguardano anche le azioni di pubblicità dhe possono compiute congiuntamente da UASP e confessioni religiose, mettendo in evidenza il valore di tali attività, che uniscono l'organismo produttivo provijciale nel suo grado di civile e progredita azione di unione dei cittadini e residenti dell'ambiente provinciale.

Art. 135

Sottonucleo di collegamento con l'area di coordinamento provinciale. La sezione prima opera per la soluzione strutturale di situazioni di indigenza, che interessano residenti o persone che dimorano nel settore di decentramento del capoluogo o che comunque interessano strutture esistenti in tale settore di decentramento provinciale.

L'area di coordinamento provinciale attua tale funzione in tutti gli altri settori di decentrame,to periferici della provincia.

Per questo nella sezione prima vi è una unità di collegamento con l'area di coordinamento provinciale, al fine di poter diramare direttive unitarie e di ricevere il resoconto delle attività svolte, con le relative richieste di sviluppo.

2^ ZONA DELL'UASP.

Art. 136

Uffici componenti. Le unità componenti dell'UASP sono i seguenti:

1) - Nucleo produzione di beni economici e di servizi per solidarietà prescindendo dallo stato di indigenza.
2) - Nucleo azioni di solidarietà nell'ambito delle imprese di produzione.
3) - Nucleo azioni di solidarietà nell'ambito degli organi statali, regionali e comunali.
3 bis) - Nucleo potenzialità sociali provinciali.
4) - Nucleo variazione dei parametri per la determinazione dei riconoscimenti delle attività sociali.

5) - Nucleo di collegamento con l'area di coordinamento provinciale dell'UASP.

Art. 137

1) - Nucleo produzione di beni economici e servizi per solidarietà. Il nucleo in argomento è suddiviso nelle seguenti unità:
a) - Sottonucleo beni immobili per i nuclei familiari in possesso di redditi minimi.
b) - Sottonucleo beni mobili.
c) - Unità direttive all'area di coordinamento provinciale.
d) - Unità accordi interprovinciali.
e) - Unità commissione per la dichiarazione dello stato di insufficienza economica.

Art. 138

a) - Sottonucleo beni immobili. Ha il compito di redigere il piano di costruzione di beni immobili per solidarietà, a favore dei nuclei familiari dotati di redditi minimi e quindi abbisognevoli di beni immobili a prezzi accessibili al loro livello di reddito.

Il sottonucleo sarà collegato con l'unità accordi interpovinciali per stabilire in ambito regionale comuni criteri di costo dei beni immobili da offrire alle famiglie che abbiano redditi minori e con un numero elevato di componenti il nucleo stesso.

Il sottonucleo dà anche le direttive all'area di coordinamento per la relativa pianificazione, riferita ai settori di decentramento della provincia diversi da quello comprendente il capoluogo di provincia.

Art. 138 bis

b) - Sottonucleo beni mobili. Il sottonucleo beni mobili come quello precedente organizza la fornitura di beni mobili a prezzi vantaggiosi per i nuclei familiari dotati di redditi minimi.

Con l'unità accordi interprovinciali stabilirà comuni criteri organizzativi con gli altri UASP delle province della regione, con riferimento ai prezzi da praticare e alle modalità di espletamento delle attività produttive per solidarietà.

Il sottonucleo dà precise direttive all'area di coordinamento provinciale, al fine di permettere con l'intesa dei dirigenti della stessa, una uniforme produzione di beni mobili per solidarietà per tutti i settori di decentramento della provincia.

Art. 139

c) - Unità commissione per la dichiarazione dello stato di indigenza. L'unità provvede alla dichiarazione dello stato di indigenza, che comporta il diritto di accedere a prezzi agevolati all'acquisto di beni mobili e immobili.

La dirigenza della commissione stabilisce secondo la realtà economica e i prezzi di beni mobili e immobili di ciascuna provincia , i parametri che fanno acquisire lo stato di insufficienza economica.

Tali parametri sono validi in tutto l'ambito provinciale, anche con riferimento alla produzione di beni mobili e immobili, da offrire ai cittadini e residentidei settori di decentramento provinciale, diversi da quello comprendente il capoluogo.

Art. 140

2) - Nucleo azioni di solidarietà nell'ambito delle imprese private di produzione di beni e servizi. Il nucleo è costituito al suo interno dalle seguenti unità:

a) - Sottonucleo azioni di solidarietà degli organismi economici.
b) - Sottonucleo ore di lavoro destinate a favore delle imprese ove viene prestata attività lavorativa.
c) - Unità direttive all'area di coordinamento /
d) - Unità accordi interprovinciali.

Art. 141

a) - Sottonucleo azioni di solidarietà degli organismi economici. Il sottonucleo ha il compito di programmare le attività di solidarietà, destinate da vari organismi produttivi nei diversi settori economici, per accelerare lo sviluppo in determinati rami di attività.

Ciò sarà compiuto in funzione del piano di sviluppo provinciale; della struttura produttiva provinciale.

Precise direttive vanno inviate all'area di coordinamento provinciale, per concordare con i suoi dirigenti le azioni di solidarietà, da effettuare da parte degli organismi produttivi dei settori periferici provinciali.

Una unità del sottonucleo si interessa degli accordi interregionali con analoghi uffici dell'UASP delle province della regione, al fine di adottare analoghe azioni di solidarietà, in presenza di fasi di sviluppo che vanno coordinatein ambito regionale, perché prevedono l'accelerazione dei ritmi produttivi da parte delle strutture provinciali.

Art. 142

b) - Sottonucleo ore di lavoro destinate alle attività di solidarietà. Il sottonucleo pianifica ed organizza in ambito provinciale e con riferimento alle imprese di dimensione provinciale, le ore di lavoro destinate dai dipendenti di impresa e dai soci proprietari, a beneficio delle imprese medesime, a titolo di solidarietà.

Ciò significa che vengono destinate per l'utilità di impresa, in caso si voglia fare raggiungere livelli superiori di sviluppo produttivo o si voglia far superare momenti di crisi non strutturali e contingenti.

Il sottonucleo attua con gli altri omonimi delle province della regione, una politica della uniforme destinazione delle ore di lavoro per solidarietà per le diverse province della regione, in modo che il contributo sociale sia unidirezionale e massimo per tutto il complesso produttivo della struttura provinciale della regione.

Ciò viene compiuto con la sistematica degli accordi interprovinciali. Analoga azione di coordinamento viene compiuta dalla area di coordinamento provinciale, previe intese con gli organi competenti della sezione prima.

Art. 143

3) - Nucleo azioni di solidarietà nelle attività degli organi pubblici: presupposto del funzionamento del nucleo. Il presupposto del funzionamento del nucleo è dato dalla realizzazione del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali e comunali, in quanto qualsiasi produttività del settore pubblico viene meno con l'attuale organizzazione, che non prevede se non disorganici organi di controllo e comporterebbe solo uno spreco di denaro da impiegare nelle attività lavorative supplettive.

Art. 144

Costituzione del nucleo 3). Il nucleo 3) è costituito da:

1) - Unità attività lavorativa destinata dai soci per solidarietà ai Comuni.
2) - Unità attività lavorativa destinata alla struttura pubblica regionale e nazionale centrale e periferica.
3) - Unità accordi interprovinciali.
4) - Unità direttive all'area di coordinamento provinciale.

Art. 145

Funzioni del nucleo 3). Il nucleo ha il compito di pianificare le ore lavorative da destinare a favore della struttura pubblica comunale, regionale o statale.

La prevalenza trattandosi di UASP, è data alla struttura pubblica provinciale, in particolare alla struttura pubblica del Comune capoluogo di provincia e così per ogni comune del settore di decentramento provinciale.

Ciò sarà compiuto con il coordinamento dell'area di coordinamento provinciale.

Le finalità di destinare ore di lavoro per l'utilità della struttura pubblica provinciale, sono quelle di utilizzare maggiori risorse per ottenere dei servizi pubblici più efficienti e più celeri in ambito provinciale, ma anche in quello regionale o nazionale centrale e periferico.

Nell'ambito del nucleo 3) funziona una unità accordi interregi provinciali, per attuare una azione di coordinamento che tende a realizzare in modo uniforme, in presenza delle medesime esigenze di efficienza, per tutta la regione le azioni di solidarietà tendenti a impiegare maggiori risorse nel potenziamento dei servizi pubblici comunali, regionali e nazionali di coordinamento.

Art. 146

3 bis) - Nucleo potenzialità sociali provinciali. Il nucleo in argomento ha il compito di valutare la consistenza delle attività sociali prodotte dalla zona 2^ ma anche dalla zona 1^, al fine della considerazione del valore economico delle attività sociali, di cui si può tener conto nei progetti di sviluppo futuro della struttura produttiva provinciale, nelle sue capacità di più elevato e rapido sviluppo produttivo e sociale.

In funzione dell'entità di tale aspetto sociale ed economico delle attività sociali, il nucleo stima ogni anno se questo sistema produttivo che diverrà pienamente operativo con la piena occupazione e con la riduzione delle giornate lavorative settimanali; è in grado di sostituire parzialmente il meccanismo produttivo basato sul costo e sul profitto; o se invece rimarrà solo uno strumento che può colmare le lacune della struttura pubblica, con azioni di solidarietà che beneficiano i singoli o le imprese o gli organi pubblici, ma non può variare il meccanismo produttivo che deve rimanere fondato principalmente sul meccanismo della retribuzione del lavoro in termini esclusivamente della sua produttività e del prezzo di mercato.

Le potenzialità sociali vengono comunque comunicate agli organi di governo provinciali, per una attenta valutazione del contributo economico che le attività sociali possono dare al sistema produttivo provinciale e di cui si deve tener conto come maggiorazione delle attività di bilancio.

Art. 147

4) - Nucleo variazione dei parametri. Il nucleo ha il compito fondamentale di fornire all'anagrafe sociale di cui alla sezione 3^ dell'ufficio indigenti provinciale (UIP), i parametri di valutazione delle attività sociali che sono dirette a favore dei singoli, delle imprese e degli organi pubblici provinciali, regionali e nazionali. Si tratta dei parametri che indicano le capacità sociali dei soggetti e che permettono di redigere le tabelle comparative da parte dell'anagrafe e di prevedere da partedella sezione 4^ i riconoscipenti economici, sociali e morali a chi presta il proprio lavoro per solidarietà.

Art. 148

5) - Nucleo di collegamento con l'area di coordinamento provinciale. Il nucleo ha il compito principale di dare le direttive necessarie per le attività dei nuclei componenti la sezione prima, ai dirigenti dell'area che le acquisicono previ accordi con i dirigenti della sezione prima, in quanto tali direttive devono tener conto della divers situazione economica, sociale ed ambientale dei settori di decentramento provinciale periferici della provincia.

Gli accordi di ciascun nucleo della sezione 1^, trovano una sintesi globale nell'attività del nucleo di collegamento , che rende interdipendenti nel generale, gli accordi parziali siglati dai nuclei citati con l'area di coordinamento provinciale.

TERZA ZONA

Ordinamento operativo dell'UASP.

Art. 149

Il piano dell'UASP. La terza zona dell'UASP è costituita dall'area pianificazione delle attività sociali dell'UASP.

L'area pianificazione è l'ordinamento operativo dell'UASP. Essa è divisa in due settori:

a) - settore operativo;
b) - settore economico.

I piani sono annuali e poliennali. Nella prima fase di funzio-

namento dell'UASP i piani sono annuali; entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge i piani vengono redatti per periodi annuali e poliennali.

I piani dell'Ufficio indigenti sono solo annuali.

Art. 150

Le potenzialità sociali provinciale e i piani di sviluppo. Nel settore operativo ed economico, vanno indicate a partire dal 5° anno dall'entrata in vigore della presente legge, le potenzialità sociali della struttura produttiva provinciale, sia per i periodi annuali che per quelli poliennali.

Settore operativo ed economico dei piani della prima zona.

Art. 151

Nucleo produzione di beni e servizi a favore degli indigenti; pianificazione. L'area piano del nucleo di cui all'oggetto, programma per periodi annuali e poliennali della durata di tre anni, la realizzazione di beni mobili e immobili da destinare agli indigenti.

Nel fare questo deve reperire nel tempo le aree fabbricabili e pianificare gli incarichi per le imprese che costruiscono gli edifici, coordinando con il gruppo attività sociali dell'UIP, il numero di indigenti abili o inabili al lavoro da sistemare in abitazioni da costruire o da ristrutturare.

Il nucleo redige una pianta del settore di decentramento del capoluogo, da cui risultano le abitazioni costruite o da costruire per gli indigenti e quelle da ristrutturare.

Alla pianificazione operativa deve seguire quella economica dei costi delle attività. Tale pianificazione è costituita da rendiconti della passata gestione, da richieste di sviluppo per il prossimo o i prossimi esercizi, da schemi di sviluppo ottenuti dalle autorità dello assessorato e da piani di sviluppo secondo i costi economici delle attività della prima zona.

Art. 152

Valore delle attività sociali della prima zona dell'UASP. Il valore delle attività sociali della prima zona entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, viene indicato nelle attività del piano di sviluppo provinciale, di cui al progetto imposizione fiscale e federalismo fiscale.

Sulla base dell'incremento di tale valore si valuteranno le potenzialità sociali della struttura produttiva provinciale e le possibilità di sostituire parzialmente il meccanismo produttivo attuale, basato sul costo e sul profitto.

Art. 153

Nucleo produzione di beni mobili per indigenti. Pianificazione. Il nucleo produzione di beni mobili, si occupa della realizzazione di beni mobili, predisponendo preliminarmente una piante delle ditte del settore di decentramento del capoluogo di provincia, che producono tali beni per solidarietà e i e i punti destinazione negli edifici degli indigenti e nei centri di raccolta.

Il nucleo pianifica nel tempo la relativa attività costruttiva e il costo della stessa.

Art. 154

Nucleo produzione di servizi a favore degli indigenti. Come nel caso della produzione di beni mobili e immobili il nucleo programma la realizzazione e l'offerta di servizi per gli indigenti, secondo le indicazioni del gruppo attività sociali dell'UIP, sul numero di indigenti da assistere, sul tipo di assistenza e sulle modalità pratiche per ottenere un servizio il più valido possibile per gli indigenti.

Alla programmazione operativa deve seguire quella economica indicata nell'articolo precedente.

Il nucleo valuta l'incremento delle imprese e dei singoli professionisti che destinano la propria attività lavorativa per solidarietà, da una pianta del settore di decentramento provinciale, in cui sono evidenziati gli operatori economici che prestano la loro opera per solidarietà nei confronti degli indigenti.

Ordinamento operativo della 2^ zona.

Art. 155

Nucleo produzione di beni economici e serviei per solidarietà prescindendo dallo stato di indigenza. Il nucleo programma la produzione di beni economici immobili e la fornitura di beni mobili e servizi per i nuclei familiari in possesso di redditi minimi.

Si tratta di ricercare le imprese che offrono la loro attività per solidarietà, di ricercare le aree fabbricabili, con l'ufficio urbanistica e produzione edilizia, per la destonazione nel tempo di superfici urbane o da urbanizzare a favore dei citati nuclei familiari.

Verranno indicate nei piani anche le sistematiche utilizzate per la riduzione dei costi di produzione di tali beni, come l'esenzione dall'imposizione, le agevolazioni nell'acquisto delle materie prime per chi produce beni per solidarietà, nell'acquisto altresì

di beni servizi con le stesse modalità.

Nel piano vengono determinati il costo dei beni offerti, gli impegni di spesa da parte degli acquirenti e il costo complessivo dell'operazione economica, che va finanziata per la parte eccedente il costo non potuto pagare dai destinatari dei beni, con denaro pubblico.

Art. 156

Il piano del nucleo azioni di solidarietà nell'ambito delle imprese di produzione provinciali. Il nucleo programma le attività lavorative prestate per solidarietà, predisponendo la pianta delle attività produttive provinciali, nelle varie imprese provinciali.

Con propri operatori il nucleo fa le previsioni per l'anno futuro sulle ore lavorative che verranno prestate per solidarietà, attraverso interrogazioni dirette alle varie imprese.

Fa anche la stima del contributo di attività che deriva da tali ore lavorative pagate a prezzi inferiori a quelli previsti dalle norme vigenti, per i vari bilanci delle imprese.

E quindi stima il contributo delle attività lavorative per solidarietà sulla produzione delle imprese provinciali.

Art. 157

La stima delle potenzialità produttive. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, il nucleo stima le potenzialità produttive provinciali, che derivano dal lavoro di solidarietà prestato nella propria impresa, nei valori minimi e massimi; e valuta quindi le possibilità di accelerazione dello sviluppo produttivo che possono far prevedere uno sviluppo economico e sociale provinciale più elevato.

Art. 158

Pubblicità delle attività lavorative prestate per solidarietà. Il piano del nucleo in argomento comprende anche la pianificazione della pubblicità dell'attività lavorativa prestata per solidarietà. Ciò viene previsto anche per gli altri nuclei della 3^ zona.

Art. 159

Valore dell'attività lavorativa per solidarietà. In previsione della stima delle potenzialità produttive della struttura produttiva privata provinciale, il nucleo opera una valutazione del lavoro prestato nelle varie imprese private provinciali, per solidarietà.

Ciò serve per individuare le attività su cui potranno contare in futuro le imprese; per lo sviluppo delle loro attività di produzione di beni e servizi.

Art. 160

Nucleo azioni di solidarietà nell'ambito degli organi pubblici. Dopo l'attuazione del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali e provinciali, il il nucleo pianifica le attività lavorative prestate per solidarietà da parte dei dipendenti pubblici e privati delle varie imprese.

Si tratta di determinare il valore economico di tali attività, che va detratto dalle passività dei bilanci di sviluppo provinciali indicati nel progetto imposizione fiscale.

Art. 161

Valore e pubblicità delle azioni di solidarietà per gli organi pubblici. Il valore delle azioni di solidarietà per gli organi pubblici va detratto dalle passività dei bilanci di previsione degli organi comunali di coordinamento dei settori provinciali.

Nei piani va anche determinato il costo e le attività originate dalle iniziative pubblicitarie dirette a stimolare la produzione di azioni di solidarietà a favore do organi pubblici.

La diminuzione delle passività va calcolata nei bilanci di previsione dal 5° anno successivo all'approvazione della presente legge.

Art. 162

3 bis) - Nucleo potenzialità sociali e produttive della struttura produttiva pubblica e privata provinciale. Il nucleo ha due ambiti di pianificazione:

a) - Lepotenzialità produttive aumebtate per effetto delle attività sociali di carattere lavorativo;
b) - le possibilità di variazione del meccanismo produttivo basato sul costo e ricavo, con le attività sociali.

Art. 163

a) - Le potenzialità produttive. Il nucleo pianifica con piani poliennali entro tre anni dall'approvazione della presente legge, le potenzialità produttive nella loro maggiorazione, per effetto delle attività lavorative di carattere sociale apportate a favore della propria impresa e degli enti pubblici.

Pianifica cioè le fasi dello sviluppo provinciale, così come accelerato con il contributo delle attività lavorative di carattere sociale.

Art. 164

Le possibilità di variazione del meccanismo produttivo. Entro 5 anni dall'approvazione della presente legge, il nucleo 3 bis) pianifica con piani pluriennali, le variazioni del meccanismo produttivo basato sul costo e sul ricavo, attraverso l'elemento delle attività sociali, che sostituiscono le azioni lavorative e di impresa, basate sull'incontro tra domanda e offerta e sul prezzo dei beni e servizi sul mercato, che vengono offerti per l'acquisto dalle stesse imprese.

Tale pianificazione avverrà dopo la relativa sperimentazione che valuterà le possibilità di tale sostituzione, allorché sarà raggiunta la piena occupazione e verrà programmata la diminuzione delle giornate lavorative settimanali.

La pianificazione della variazione del meccanismo produttivo e e la programmazione degli strumenti atti a stimolare la produzione in modo sempre maggiore delle azioni di solidarietà di carattere lavorativo, viene effettuata dal nucleo in argomento avendo cura di prevedere le necessarie azioni di pubblicità, il conferimento di riconoscimenti economici, sociali e morali e le modalità di esecuzione del lavoro per solidarietà, che può essere alternato in periodi della giornata, con attività retribuite e con attività di carattere sociale.

UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI REGIONALE (UASR).

Ordinamento organizzativo.

Art. 165

Competenze. Le competenze dell'UASR si riferiscono alla organizzazione della produzione delle medesime attività sociali per la 1^ - 2^ e 3^ zona, nel territorio provinciale del capoluogo di regione, coordinando la produzione delle medesime attività prodotte dagli UASP delle province della regione.

Art. 166

Ordinamento organizzativo. L'ordinamento organizzativo in organi e funzioni è lo stesso indicato per l'UASP, con la variante della presenza in ogni UASP di una sottosezione regionale dell'UASR, che organizza secondo le direttive stabilite dalla sede centrale regionale, la produzione di attività sociali da parte della struttura produttiva regionale presente in ciascuna provincia.

Art. 167

Edificio in cui è ubicato l'UASR del capoluogo di regione. L'edificio utilizzato per l'organizzazione delle attività sociali dello UASR è lo stesso ove è ubicato l'UASP che ordina le attività sociali della struttura provinciale.

La struttura produttiva regionale, costituita da imprese, organi pubblici regionali e lavoratori autonomi di livello regionale, è invece organizzata nella produzione di attività sociali dall'UASR.

Essendo strettamente collegati gli UASP e UASR del capoluogo di regione, molte strutture tecniche ed uffici amministrativi ed operativi possono essere economizzati.

Art. 168

Obiettivi dell'UASR. Gli obiettivi dell'UASR sono quelli dell'UASP per quanto attiene l'organizzazione della produzione delle attività sociali da parte della struttura regionale del capoluogo di regione e presente nei territori provinciali della regione.

Tali obiettivi si riferiscono alla soluzione strutturale dei problemi degli indigenti affidati all'assistenza della struttura produttiva regionale, al superamento di contingenti situazioni di crisi economica delle imprese regionali.

Art. 169

Obiettivi di primo livello regionali. L, sviluppo produttivo della struttura regionale di produzione. La struttura regionale nel suo sviluppo futuro con il contributo delle attività sociali, è un altro obiettivo dell'UASR.

Esso riguarda l'accelerazione con le attività sociali lavorative dello sviluppo produttivo delle imprese regionali.

Esso si riferisce anche ai livelli più elevati di sviluppo produttivo regionale, nella sua organizzazione completa capace di realizzare un certo livello di servizi economici e sociali in tutta la regione, con destinatari tutti i cittadini e soggetti che risiedono nella regione.

Art. 170

La sostituzione parziale del meccanismo produttivo basato sul costo e ricavo, per le imprese regionali. Come in ambito provinciale, così anche in quello produttivo regionale, l'UASR valuta le possibilità come obiettivo futuro, di sostituire parzialmente il meccanismo produttivo attuale, con le attività lavorative prestate per solidarietà, attuando anche un coordinamento regionale con questa specifica funzione.

Art. 171

Obiettivi di 2° livello. Gli obiettivi di 2° livello dell'UASR sono quelli che si riferiscono all'uniformità della produzione sociale in ogni ambito provinciale.

Con opportune iniziative e indicazioni l'UASR deve stimolare gli UASP a produrre in modo elevato e prossimo a quello degli altri UASP, una certa quantità di attività sociali delle 3 zone degli UASP.

Ciò è compiuto con attività organizzative dirette del coordinamento interprovinciale e con le intese organizzative tra dirigenti provinciali e regionali dell'UASR.

Le attività organizzative dirette del coordinamento si eseguono attraverso l'azione delle sezioni regionali degli UASR distaccate presso gli UASP.

Art. 172

L'evoluzione sociale della regione. Altro obiettivo del 2° livello è quello della elevazione sociale della regione, derivante dalle attività integrate dell'UASR e dagli UASP, le quali possono interconnettersi armonicamente, si da interessare la dimensione provinciale e quella maggiore regionale, della struttura produttiva delle imprese regionali e degli organi pubblici regionali.

L'evoluzione sociale si raggiunge attraverso l'uniforme azione di solidarietà provinciale di ciascun ramo produttivo e attraverso le iniziative che tendono ad elevarla sempre più.

L'UASR predispone per questo oggetto tutti gli strumenti organizzativi ed operativi che tendono a potenziare la produzione e l'integrazione delle attività sociali della dimensione provinciale e regionale, con opportune azioni pubblicitarie, con aumento di riconoscimenti economici e loro miglioramento qualitativo, con maggiore attenzione verso gli effetti positivi che le attività sociali recano nella produttività dell'impresa, tali da stimolare la continua produzione di attività sociali.

E' allora anche l'impresa con la sua dirigenza che stimola i dipendenti a produrre attività sociali perché a favore dell'impresa e quindi per l'utilità dei suoi collaboratori.

Ordinamento operativo regionale.

Art. 173

I piani regionali. I piani regionali prodotti dai nuclei componenti la terza zona sono costituiti da una parte operativa e da una economica.

La parte operativa redatta è dai tecnici dei nuclei delle prime due zone che prestano la propriaopera nell'ambito della 3^ zona, ove l'attività pianificatoria è completata con gli esperti economici che determinano in via economica la pianificazione delle attività operative, determinando quindi i costi e le attività delle operazioni nell'arco dell'anno solare e e dei trienni nel caso si redigano piani poliennali.

Art. 174

I piani regionali e gli obiettivi di 1° livello. I piani regionali vanno organizzati secondo gli obiettivi di primo livello che vanno distinti da quelli di secondo livello.

Nei piani cioè le attività operative vanno distinte in funzione degli obiettivi di primo livello, per ciascuno dei quali vanno indicate modalità esecutive e il presumibile periodo nel quale esse vengono impiegate per il perseguimento degli obiettivi medesimi.

Il piano deve prevedere per ciascun obiettivo di 1° livello le risorse da impiegare, l'arco temporale necessario per il raggiungimento di ciascuno di essi, le varianti possibili agli obiettivi.

Essi riguardano la struttura produttiva regionale da cui derivano le attività sociali regionali.

Art. 175

I piani regionali e gli obiettivi di 2° livello. Gli obiettivi di 2° livello sono perseguiti con attività operative distinte e riguardano l'uniformità delle attività sociali degli UASP e l'evoluzione sociale della struttura organizzativa regionale delle attività sociali, in connessione con quelle provinciali degli UASP della regione.

Vanno indicate in particolare le attività operative che influiscono sulla struttura sociale regionale e inferiore provinciale, e che determinano l'evoluzione delle stesse.

Ciò può essere definito avendo di mira un obiettivo di maggiore e più alta produzione di attività sociali regionali e provinciali e di una più efficiente interdipendenza e interscambio di funzioni sociali tra l'UASR e gli UASP.

Questo obiettivo può essere raggiunto con il coordinamento delle sezioni staccate provinciali dell'UASR, con l'operatività congiunta di tecnici provinciali e regionali, con la previsione di esperienze comuni in materia di attività sociali.

Art. 176

Gli obiettivi di 2° livello e le sezioni provinciali dell'UASR. Gli obiettivi di 2° livello trovano come strumento organizzativo le sezioni provinciali dell'UASR, che presso ogni UASP coordinano le attività sociali degli UASP, attraverso l'organizzazione di incontri, di intese per stabilire comuni criteri organizzativi di produzione delle attività sociali, che sono proposte dam medesimo UASR.

Art. 177

Le riunioni delle associazioni di imprese provinciali nelle sezioni staccate regionali. Per concordare comuni criteri di organizzazione e di prestazione di attività sociali per solidarietà, le associazioni di imprese provinciali si riuniscono presso la sede della sezione staccata dell'UASR, e definiscono comuni attività organizzative delle attività sociali medesime, al fine di perseguire l'obiettivo della uniformazione della produzione di attività lavorative prestate per solidarietà da parte dei dipendenti di impresa.

Art. 178

Gli operatori regionali dell'UASR distaccati negli UASP. Per accelerare e permettere una maggiore integrazione tra i livelli provinciali e regionale che organizzano la produzione di attività sociali, operatori regionali delle sezioni staccate operano nell'area piano degli UASP, in modo da creare il coordinamento operativo delle attività sociali dall'interno di ciascun UASP.

Art. 179

Accordi interregionali. Tra gli UASR di uno stesso settore di decentramento nazionale, vengono stabiliti accordi diretti a programmare e concordare comuni obiettivi di evoluzione sociale di ciascuna regione, in modo che la produzione sociale sia uniformemente elevata per ciascuna regione.

Ciò può essere compiuto con interscambio di esperienze di attività sociali di una regione in altre e con scambio di operatori che abbiano sperimentato positivamente criteri pianificatori in un certo ambito regionale.

UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI INTERREGIONALE (UASIR).

Art. 179

Competenze dell'UASIR. Le competenze dell'urficio attività sociali interregionale (UASIR) di Milano e Napoli e della DGAS del Ministero dell'interno per il settore centro Italia, sono quelle di organizzare le attività sociali nell'ambito della struttura produttiva nazionale.; e di operare il coordinamento interregionale per le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 180

Il coordinamento interregionale. Il coordinamento interregionale è ottenuto con organi centrali e periferici. Quelli centrali sono gli UASIR e quelli periferici sono i sottonuclei nazionali ubicati presso gli UASR.

Art. 181

Contenuto del coordinamento interregionale. Il coordinamento interregionale tende ad uniformare la produzione di attività sociali in ciascuna regione di ogni settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia.

Tende altresì ad elevare in modo uniforme la struttura sociale di ciascuna regione, in modo che vengano aumentati i vindoli di attività lavorativa solidale nelle strutture produttive regionali di ciascuna regione, in connessione e in modo interdipendente con la struttura produttiva nazionale.

Gli strumenti per l'elevazione della struttura sociale regionale in ùodo unifprme, sono dati dai piani delle attività sociali, che debbono avere obiettivi comuni perseguibili secondo livelli diversi di operatività da parte dell'UASIR e degli UASR.

Art. 182

L'obiettivo dell'elevazione sociale del settore di decentramento nazionale. Nei piano l'obiettivo di cui all'oggetto va perseguito per fasi e con strumenti utioizzati unidirezionalmente dalla struttura produttiva nazionale e da quelle regionali.

I sottonuclei nazionali siti presso gli UASR con loro operatori indirizzano le attività di piano degli UASR per la massima produzione sociale in ciascuna regione, tenendo come riferimento guida quella più elevata di una certa regione, ottenuta con attività pratiche sperimentate positivamente in tale ambito territoriale e quindi trasportabili in altre regioni ove si vuole raggiungere lo stesso livello di attività sociali.

Art. 183

Sperimentazione delle attività sociali. Per l'elevazione della produzione di attività sociali vanno sperimentate sistematiche nuove di produzione e di incentivazione delle medesime, anche in via concreta con operatori nazionali e regionali.

Art. 184

Ubicazione dell'UASIR. Gli uffici attività sociali interregionali (UASIR) hanno sede negli stabili degli UASR dei capoluoghi di settore di decentramento nazionale.

La presenza nello stesso stabile di UASIR , UASR e UASP per la relativa produzione delle attività sociali, deve condurre al risparmio di tutte quelle attività operative ed amministrative, che possono essere espletate da unici organismi, senza tuttavia menomare l'autonomia decisionale e funzionale degli uffici stessi.

Art. 185

Sintesi nazionale della DGAS del Ministero dell'interno. La sintesi nazionale e il coordinamento nazionale delle attività sociali è operata dalla DGAS del Ministero dell'interno.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, tale direzione generale dipenderà dal Ministero del bilancio, dal momento in cui cioè saranno valutate le attività sociali e trascritte nel bilancio di previsione dello Stato, come voce attiva delle fonti di reddito.

La sintesi nazionale è operata dalla DGAS attraverso i suoi tre settori nazionali.

Art. 186

DGAS settore centro Italia. Il settore centro Italia della DGAS, ha funzioni di UASIR per il centro Italia, comprendente il Lazio, l'Abruzzo, la Toscana, la Liguria, le Marche e l'Umbria.

I settori nord e sud Italia hanno il compito di collegare le sezioni staccate di Milano e di Napoli, al fine di attuare il coordinamento nazionale.

Art. 187

DGAS (direzione generale attività sociali) settori nord e sud Italia. I settori nord e sud Italia della DGAS attuano il collegamento con gli UASIR di Milano e Napoli, al fine di diramare le direttive di uniforme produzione di attività sociali su tutto il territorio nazio-

nale e al fine della evoluzione sociale uniforme e ottenibile in modo massiccio in ciascuna regione.

Art. 188

L'elevazione sociale nazionale. L'evoluzione della produzione di attività sociali in ambito nazionale è preveduto e diretto dalla DGAS settore centro Italia unitamente ai settori nord e sud Italia, la cui dirigenza si riunisce periodicamente presso il settore centro Italia, al fine di spabilire i criteri organizzativi ed innovativi tendenti ad ottenere la massima elevazione sociale del Paese.

Dr. Arch. Dr. BELLU Daniele

PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

Principio informatore del progetto attività sociali.

Il principio informatore del progetto attività sociali è costituito dalla solidarietà economica, sociale e materiale che permea tutte le attività di assistenza e di aiuto sociale, le quali trovano attualmente nello Stato repubblicano una organizzazione polverizzata e dispersiva con possibilità di pochi e insufficienti risultati positivi.

La solidarietà che caratterizza il progetto è quella concreta, diretta a risolvere situazioni di indigenza con il primo soccorso nei confronti di soggetti abbisognevoli di aiuto e con le soluzioni strutturali in una seconda fase, dei problemi di indigenza economica e sociale.

Ma la solidarietà è riferita anche alle esigenze degli organismi produttivi, per cui le azioni di aiuto e soccorso sono riferite anche agli organi produttivi, le imprese, ove i lavoratori prestano la propria opera in termini di attività lavorative, di ore di lavoro prestate per solidarietà al fine di far superare momenti di crisi momentanea delle imprese; o per far raggiungere all'impresa livelli più elevati di sviluppo produttivo ed organizzativo.

Con la privatizzazione degli organi pubblici statali, della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali e comunali, la solidarietà, le attività lavorative remunerate in modo inferiore al normale, saranno prestate anche a favore degli organi pubblici dello Stato, delle regioni autonome e dei Comuni, proprio perché tale destinazione nel momento attuale sarebbe solo una perdita di ricchezza, in quanto essa si disperderebbe nel meccanismo burocratico e improduttivo del settore pubblico, senza generare alcun vantaggio per la società nei servizi collettivi del terziario.

Il fine ultimo di questa concreta considerazione della solidarietà economica, sociale e materiale, è certo la maggiore aggregazione sociale e produttiva di tutti i soggetti e di tutti gli organismi economici sociali che operano nello Stato.

Ciò determina conseguenzialmente una maggiore unità di tutti coloro che risiedono nello Stato e quindi un più efficiente funzionamento dell'apparato produttivo privato e pubblico del nostro Paese.

Obiettivi

Il progetto attività sociali prevede l'operatività di due uffici che organizzano le attività sociali nei confronti degli indigenti, dei nuclei familiari in possesso di redditi minimi e delle imprese, nonché persone giuridiche ~~pubbliche~~ private e pubbliche dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Gli obiettivi degli uffici indigenti ed attività sociali degli assessorati assistenza e sicurezza sociale (AASSP) provinciali ed organi corrispondenti regionali e nazionali, sono riferiti alle diverse attività operative degli stessi su due livelli di operatività: quello della gestione diretta del servizio e quello del coordinamento.

Gli obiettivi di primo livello dell'ufficio indigenti sono costituiti dalla realizzazione del primo aiuto con mezzi materiali, economici e sociali in favore di tutti gli indigenti ai quali sia stata riconosciuta tale condizione, da una commissione a ciò preposta.

Primo aiuto significa possibilità di organizzare attività di assistenza e di soccorso per risolvere i problemi più urgenti dal punto di vista esistenziale, sociale e psicologico.

Gli obiettivi di secondo livello dell'ufficio indigenti si riferiscono al coordinamento che viene operato dagli uffici di livello superiore, i quali tendono ad uniformare le attività di aiuto in modo che siano raggiunti livelli di eguale efficienza in tutti i settori di decentramento provinciale, in tutti i territori delle province della regione e nelle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale.

Queste attività di assistenza e di aiuto sono riferite a tutti i cittadini che si trovano sul territorio nazionale. Per gli extracomunitari valgono i principi contenuti nel progetto relativo, che prevede il conferimento dell'assistenza non a tutti gli extracomunitari, perché ciò sarebbe impossibile, ma solo a quelli che lo Stato, secondo le previsioni degli organi a ciò preposti, può aiutare con le proprie risorse economiche.

Vale a dire che deve essere stabilito un numero massimo per provincia e quindi per regione, di indigenti extracomunitari che possono essere destinatari dell'assistenza sociale; oltre il quale non può essere praticata alcuna attività sociale di aiuto e soccorso, oltre quella primaria connessa con l'accompagnamento nello Stato di origine.

Ciò significa che le persone non cittadini italiani e della comunità europea privi di mezzi di sostentamento, devono essere ricondotti nel loro Paese perché la loro presenza sul territorio italiano,

può generare problemi di ordine pubblico, di sicurezza e di aumento della criminalità; i quali impediscono allo Stato di poter programmare uno sviluppo sociale e produttivo elevato, essendo esso ostacolato da problemi gravi di tutela dell'ordine pubblico, derivanti per conseguenza da questa eccessiva presenza sul territorio nazionale di persone non munite di permesso di soggiorno.

Gli obiettivi di primo livello che si riferiscono all'ufficio attività sociali, concernono la soluzione strutturale e duratura ai problemi di indigenza, raggiungibili con la costruzione di immobili, con la ristrutturazione di quelli esistenti, con la formazione culturale e professionale per chi non ha i mezzi per farvi fronte.

Ma comprendono anche le azioni di solidarietà dirette a risolvere situazioni momentanee di crisi delle imprese private ove i dipendenti prestano la loro attività lavorativa; o ad accelerare lo sviluppo produttivo della struttura produttiva provinciale, regionale e nazionale anche nei relativi organi pubblici.

Questo secondo obiettivo tuttavia potrà essere fissato solo dopo l'attuazione della privatizzazione della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali e comunali, per il fatto che la ricchezza loro destinata non produrrebbe efficienza con l'attuale struttura burocratica e improduttiva dell'apparato pubblico.

Gli obiettivi di secondo livello dell'ufficio attività sociali sono quelli degli organi provinciali, regionali e interregionali di coordinamento, che si identificano con la uniforme produzione di attività sociali in ciascun ambito territoriale ove opera l'organo di coordinamento e con la realizzazione della massima efficienza della struttura sociale, che si esprime con l'evoluzione sociale della dimsnione provinciale, regionale e interregionale.

Ciò significa che l'organo di coordinamento con proprie iniziative di organizzazione, indirizza gli uffici inferiori, per dare unidirezionalità alle risorse economiche e quindi raggiungere l'obiettivo della massima evoluzione sociale, che potrà sfociare dopo una constatazione sperimentale, nella parziale modifica del meccanismo produttivo attuale basato sul costo e sul profitto.

La massima evoluzione sociale che si raggiungerà con la piena occupazione e con la riduzione delle giornate lavorative settimanali, potrà dare allora come esito finale il cambiamento del meccanismo produttivo, sempre basato sugli impulsi naturali e istintivi del soggetto che produce perché spinto da un impulso interiore, che può essere effettivamente orientato dalle attività sociali.

La struttura dell'organizzazione sociale.

La finalità primaria del progetto attività sociali è quella di poter realizzare la struttura sociale provinciale, regionale e interregionale che interagisce per dare il massimo risultato di produzione di attività sociali.

Tale struttura corrisponde all'ordinamento organizzativo, dato da organi, competenze e funzioni che sono state ampiamente illustrate nel progetto stesso.

La struttura sociale è costituita da assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali, regionali e dalla direzione generale assistenza e sicurezza sociale (DGASS) del Ministero dell'interno; quest'ultima passerà alle dipendenze del Ministero del bilancio entro 5 anni dalla data di approvazione della presente legge, per il fatto che per quella data le attività sociali potranno divenire fonte di reddito da annoverare tra le attività di bilancio.

Gli assessorati assistenza ed sicurezza sociale provinciali (AASSP) del capoluogo di provincia, sono organi di coordinamento degli AASS dei Comuni maggiori della provincia, centri di settore di decentramento provinciale.

Gli assessorati regionali assistenza e sicurezza sociale (AASSR) sono organi di gestione diretta del servizio, per ciò che concerne la struttura produttiva regionale e organi di coordinamento degli AASSP.

Tale coordinamento è attuato attraverso le sezioni staccate regionali ubicate presso gli assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali (AASSP).

Sono organi di coordinamento interregionali degli AASSR gli uffici assistenza e sicurezza sociale interregionali (UASSIR), divisi in due uffici: l'UIIR e l'UASIR.

Questi uffici interregionali sono le sezioni staccate della direzione generale assistenza e sicurezza sociale (DGASS) del Ministero dell'interno, che ha anche la funzione di UASSIR per il settore nazionale centro Italia.

Gli UASSIR hanno giurisdizione sui tre settori di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia, che comprendono le relative regioni del nord Italia, del centro Italia e del sud Italia.

L'UASSIR del settore centro Italia è costituito, come detto, dalla DGASS del Ministero dell'interno.

Il coordinamento interregionale da parte dell'UASSIR è compiuto attraverso i sottonuclei nazionali distaccati presso gli AASSR.

Essi consentono il controllo e l'indirizzo dell'evoluzione sociale del sistema statale, che tende alla creazione di una maggiore coesione e interdipendenza tra gli organi produttivi privati e pubblici dello Stato.

L'ordinamento operativo.

L'ordinamento operativo della struttura sociale così costituita, è dato da tutta l'attività pianificatoria coordinata dalla 3ª zona dell'Ufficio attività sociali e dai nuclei di pianificazione economica degli uffici indigenti.

Con l'ordinamento operativo si traduce l'ordinamento organizzativo in azioni concrete di aiuto e di solidarietà nei vari settori, che fanno evolvere il livello sociale e di civiltà della società italiana.

E' l'ordinamento operativo, la pianificazione delle attività nel loro momento concreto ed economico, la vera attività di solidarietà che produce il servizio di aiuto sociale, perché prepara uomini e mezzi, funzioni ed organizzazione per raggiungere gli obiettivi indicati.

Questa funzione è tanto importante perché costituisce lo strumento che fa raggiungere gli obiettivi indicati, servendosi della struttura organizzativa che permette tale operatività. Per questo particolare attenzione è posta nella formazione dei piani di sviluppo, anche per ciò che concerne il personale, che appartenendo ad uffici diversi nelle relative proporzioni, garantisce l'interdipendenza tra i piani medesimi e l'armonico porsi delle operazioni previste nei piani, nei confronti dei risultati superiori da ottenere e della soluzione complementare che può essere data da ciascun organo, con riferimento alle situazioni marginali che comportano l'intervento di operatori ed organizzazione di uffici attività sociali e indigenti di livello diverso.

Il collegamento con le confessioni religiose.

Particolare attenzione è data nel progetto ai rapporti con le confessioni religiose, soprattutto per le attività che interessano gli uffici indigenti e la prima zona degli uffici attività sociali.

Ciò perché da sempre le confessioni religiose, hanno costituito il punto di riferimento per le azioni di assistenza e di aiuto per i poveri, gli indigenti e coloro che sono abbisognevoli di soccorso morale, psicologico e materiale.

Con la presente organizzazione sociale lo Stato tende ad unire le risorse economiche e mentali proprie, dei suoi organi, con quelle delle organizzazioni religiose, al fine di raggiungere assieme la massima evoluzione sociale dello Stato.

Ciò viene realizzato collegando negli uffici indigenti e nelle varie sezioni operative, gli organi dello Stato e delle regioni con quelli delle confessioni religiose e unendo le attività organizzative dell'assistenza e dell'aiuto sociale, in una unica azione di coordinamento, che sfocia in intese di comune risoluzione ed attività di aiuto verso gli indigenti, ma anche verso i nuclei familiari dotati di redditi minimi.

Il voler collegare la componente sociale organizzata statale con quella religiosa, è conseguenza della comprensione dell'universalità dello spirito di solidarietà, che unisce indipendentemente dall'organizzazione di appartenenza e spinge così il nuovo ordinamento a perfezionarsi sempre più per il raggiungimento del più elevato livello sociale dei rapporti economici di relazione nell'ambito dei singoli e dei gruppi sociali, che sono il segno inconfondibile della civiltà di un ordinamento sovrano.

Dr. Arch. Dr. BELLU Daniele

PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

Anomalie

Come noto l'art. 25 del d.p. 24/7/1977 n. 616 dispone che le funzioni di assistenza e beneficienza siano delegate ai Comuni.

Tuttavia la mancanza di coordinamento e di organizzazione unitaria rendono tali norme inefficaci, per raggiungere gli obiettivi della assistenza agli indigenti finalizzata al loro recupero sociale.

Vi è poi da considerare la disorganicità degli stanziamenti, per effetto della inesistenza di una qualsiasi pianificazione che possa fissare gli obiettivi e il loro perseguimento per il raggiungimento di livelli sempre più elevati di assistenza sociale.

Da queste considerazioni deriva la convinzione che i fondi stanziati disorganicamente non possono che risolvere in modo irrisorio e insufficiente, situazioni particolari di indigenza, senza giungere ad una efficace azione di aiuto ed assistenza verso chi si trovi in condizioni di gravi difficoltà economiche, sociali e psicologiche.

Questo ci induce a constatare e a dire che il nostro Paese non ha una organizzazione delle attività sociali, finalizzata a fronteggiare l'emergenza di tali condizioni di disagio.

Proposte

Per correggere questa situazione e per provvedere a formare, a creare un ordinamento organizzativo delle attività sociali, è opportuno fissare i capisaldi della funzionalità del servizio di assistenza e sicurezza sociale.

1) - Occorre fissare innanzitutto gli obiettivi dei due uffici che costituitscono gli assessorati assistenza e sicurezza sociale e la Direzione generale assistenza e sicurezza sociale del Ministero dell'interno. Si tratta dell'ufficio indigenti (UI) e dell'ufficio attività sociali (UAS) e delle divisioni corrispondenti della direzione generale citata.
   - Gli obiettivi di primo livello dell'ufficio indigenti sono costituiti dalla realizzazione del primo aiuto con mezzi materiali, economici e sociali in favore di tutti gli indigenti ai quali sia stata riconosciuta tale condizione, da una commissione a ciò preposta.
   - Gli obiettivi di 2° livello dell'ufficio indigenti si riferiscono al coordinamento che viene operato dagli uffici di livello superiore, i quali tendono ad uniformare le attività di aiuto in modo che siano raggiunti livelli di eguale efficienza in tutti i settori di decentramento provinciale, in tutti i territori delle province

della regione e nelle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale.

- Gli obiettivi di primo livello che si riferiscono all'ufficio attività sociali, concernono la soluzione strutturale e duratura ai problemi di indigenza, raggiungibili con la costruzione di immobili, con la ristrutturazione di quelli esistenti, con la formazione culturale e professionale per chi non ha i mezzi per farvi fronte.

  Ma comprendono anche le azioni di solidarietà dirette a risolvere situazioni momentanee di crisi delle imprese private ove i dipendenti prestano la loro attività lavorativa; o ad accelerare lo sviluppo produttivo della struttura produttiva provinciale, regionale e nazionale anche nei relativi organi pubblici.

- Gli obiettivi di 2° livello dell'ufficio attività sociali sono quelli degli organi provinciali, regionali e interregionali di coordinamento, che si identificano con la uniforme produzione di attività sociali in ciascun ambito territoriale ove opera l'organo di coordinamento e con la realizzazione della massima efficienza della struttura sociale, che si esprime con l'evoluzione sociale della dimensione provinciale, regionale e interregionale.

2)--La nuova struttura sociale è costituita da assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali, regionali e dalla direzione generale assistenza e sicurezza sociale del Ministero dell'interno.

Ordinamento operativo.

3)- L'ordinamento operativo della struttura sociale così costituita, è dato da tutta l'attività pianificatoria coordinata dalla 3^ zona dello ufficio attività sociali e dai nuclei di pianificazione economica degli uffici indigenti.

Con l'ordinamento operativo si traduce l'ordinamento organizzativo in azioni concrete di aiuto e solidarietà bei vari settori, che fanno evolvere il livello sociale e di xx civiltà della società italiana.

4)- Importantissimo è poi un altro elemento dell'organizzazione delle attività sociali; si tratta del collegamento con le confessioni religiose.

Ciò viene realizzato collegando negli uffici indigenti e nelle varie sezioni operative, gli organi dello Stato e delle regioni con quelli delle confessioni religiose e unendo le attività organizzative dell'assistenza e dell'aiuto sociale, in una nuova azione di coordinamento, che sfocia in intese di comune risoluzione ed attività di aiuto verso gli indigenti, ma anche verso i nuclei familirai dotati di redditi minimi.